

Sommario

Prefazione

Introduzione

1. Indicazioni per la consultazione del documento
2. Tabelle orientative sulle modifiche
 - Tabella A: effetti revisione LOC sui regolamenti comunali
 - Tabella B: aspetti principali toccati dalle modifiche

Parte I

Schede articoli LOC e di altre leggi con modifiche di contenuto

Parte II

Schede articoli con modifiche esclusivamente formali o di contenuto decisamente minore

Parte III

Direttive

Prefazione

Uno strumento legislativo per il futuro dei Comuni

Si sa che la realtà comunale è una “macchina” assai complessa, chiamata a svolgere compiti essenziali per la vita della nostra società civile. Da qui la necessità di adattare ai tempi, con attenzione continua, le norme che ne regolano il funzionamento e che determinano di fatto l’efficacia dei servizi prestati ai cittadini.

E’ in quest’ottica che il Gran Consiglio ha approvato lo scorso mese di maggio un’ampia revisione della Legge organica comunale (LOC), tenendo conto appunto dell’opportunità di offrire al Paese, in un ambito così fondamentale, uno strumento operativo più moderno e dinamico, capace di far fronte alle sfide (anche sul terreno concreto della quotidianità operativa) cui sono oggi confrontati gli Amministratori locali.

D’altra parte bisogna sottolineare che i Comuni di adesso sono ben diversi rispetto a quelli di un passato anche recente, non fosse altro che per i numerosi processi d’aggregazione che abbiamo conosciuto negli ultimi due decenni, soprattutto a partire dal 1994. Non solo: è mutato pure nel frattempo, in maniera sensibile, il rapporto fra centri e periferie, sono cambiati in molti campi i rapporti di competenza con il Cantone, sono stati ridisegnati molti altri quadri normativi di inevitabile riferimento.

Questo documento, che ha valore informativo ed esplicativo, vuole essere un aiuto per conoscere meglio, sul fronte della praticità, le innovazioni che sono appena state introdotte nella LOC e la loro potenzialità concreta, con particolare attenzione agli strumenti d’azione che intendono facilitare il lavoro degli Amministratori chiamati ad applicarne le norme. Lo scopo dell’impresa – cui prossimamente si affiancheranno due incontri speciali destinati ai membri dei Municipi, nonché degli analoghi e appositi corsi promossi dal Centro di formazione degli Enti locali – è dunque quello di mettere in risalto i vantaggi che i Comuni potranno trarre da quanto di nuovo e diverso viene ora offerto loro.

L’augurio è che se ne faccia il giusto uso, che si sfruttino tutte le possibilità legate alla Legge finalmente rivista e corretta. Il fatto è che le realtà locali devono rimanere più che mai al centro della nostra realtà politico-istituzionale: sono la più autentica “cinghia di trasmissione” della vitalità democratica del nostro Stato, esattamente come i Cantoni lo sono per rapporto all’intera Confederazione.

Luigi Pedrazzini
Consigliere di Stato

Promotore

Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL)

Autori

Carla Biasca avv., Capufficio amministrativo e del contenzioso
Sezione Enti locali

John Derighetti lic. oec., Capufficio della gestione finanziaria
Sezione Enti locali

Editore

Sezione degli enti locali
Via Salvioni 14
6500 Bellinzona
Tel: 091 814 17 11
Fax: 091 814 17 19
e-mail: di-sel@ti.ch / internet: www.ti.ch/sel

Introduzione

1. Indicazioni per la lettura del documento

Il documento si suddivide in tre parti **Parte I**, **Parte II** e **Parte III**.

Parte I

- Comprende una scheda per ogni articolo in cui vi sono state **modifiche di contenuto**.

Concerne i seguenti articoli.

<u>Parte I</u>	<u>Articoli</u>
Modifiche di merito	Artt. 4, 8, 9, 10 a, 13, 15, 19, 23, 32, 33, 45, 50, 57, 59, 70, 80, 83, 90, 91, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 117, 118, 119, 124, 126, 128, 134, 134 a, 138, 139, 142, 144, 155, 156, 158, 161, 164 b, 167, 171 a, 171 b, 171 c, 172, 173, 186, 189, 193, 193 a, b, c, d, e, 196, 196 a, 196 c, 201, 204, 205, 206, 214 art. 3 LMSP art. 13 LE artt. 7 e 8 LEDP

- In ogni scheda le modifiche vengono commentate e spiegate.

I commenti richiamano laddove necessario il messaggio governativo e il rapporto della Commissione della gestione inerente alla revisione della LOC. I relativi riferimenti sono:

- Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 inerente alla revisione parziale della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987
- Rapporto Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 sul messaggio 6 marzo 2007 concernente la revisione parziale della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987.

Messaggio e rapporto commissionale sono visionabili e scaricabili seguendo il seguente percorso: www.ti.ch – Parlamento – Attività – Messaggi governativi e atti parlamentari (va poi inserito il numero del suddetto messaggio).

- Nel Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 inerente alla revisione della LOC si indicava che la riforma della LOC si è incentrata principalmente sulle seguenti tematiche:
 - deleghe di competenze decisionali: deleghe all'amministrazione comunale e deleghe al Municipio
 - competenze dei membri di Municipio: Sindaco e Capidicastero
 - esecuzione dei compiti tramite soggetti esterni all'amministrazione comunale
 - tema della gestione finanziaria del Comune e del relativo controllo
 - organizzazione delle Frazioni e dei Quartieri
 - vigilanza sui Comuni
 - formazione dei Segretari comunali.

Accanto vi sono poi state modifiche di carattere formale e di merito minore di diversi articoli.

Nelle schede é se del caso indicato a quale delle suddette tematiche la modifica riferisce, così come vengono segnalati gli articoli modificati correlati della LOC o di altri leggi speciali, secondo il seguente schema (riferito a titolo di esempio alla scheda all'art. 4 LOC):

La modifica riguarda: **Tema dell'organizzazione di Quartieri e Frazioni**
Articoli correlati modificati
 art. 91 LOC, art. 112 LOC - cfr. anche scheda di questi articoli

Nella scheda degli articoli correlati si rimanda poi alla scheda dell'articolo principale con il seguente commento: **Commento** Vedi commento scheda art. 4 LOC.

- Laddove necessario alle schede vengono annessi esempi di articoli di regolamento comunale, ecc. che possono essere utili per l'implementazione a livello comunale dei nuovi articoli.
 Si indica pure ove poter reperire documentazione di riferimento utile.

Parte II

Sono esposti nella **Parte II**, senza commenti, gli articoli che contengono modifiche solo di forma o di contenuto decisamente minore. Gli stessi non necessitano di particolari attenzioni o implementazioni a livello di regolamenti comunali, ecc.

Questa parte concerne i seguenti articoli.

<u>Parte II</u>	<u>Articoli</u>
Modifiche esclusivamente redazionali; o di merito minore; di fatto senza influsso alcuno sui Comuni	artt. 7, 10, 12, 16, 17, 22, 28, 36, 37, 39, 49, 72, 73, 86, 146, 148, 215 a, 216, 217, 219

Parte III

Sono da inserire in questa parte le direttive del Dipartimento Istituzioni e della Sezione degli enti locali.

2. Tabelle orientative sulle modifiche

Vengono qui di seguito proposte due tabelle riassuntive sulle modifiche.

Tabella A

Effetti revisione LOC sui regolamenti comunali

	<u>Articoli</u>
<p>Nuovi articoli LOC o RALOC immediatamente applicabili. Per la loro validità non devono essere ulteriormente concretizzati in disposti di regolamento comunale.</p> <p>Il regolamento comunale va semmai solo puntualmente aggiornato ai nuovi contenuti della LOC.</p>	<p>artt. 7, 8, 10, 10 a, 12, 13 cpv. 1, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 45, 49, 50, 56, 57, 59, 70, 72, 73, 80, 83, 86, 90, 91, 96, 98, 100, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 118, 119, 124, 128, 134, 134 a, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 148, 155, 156, 158, 161, 162, 164b, 167, 171 a, 172, 173, 186, 189, 193, 193 a, 195, 196, 196 a, 196c, 201, 203, 204, 205, 206, 214, 215 a 216, 217, 219 LOC</p> <p>art. 3 LMSP</p>
<p>E' necessaria una successiva obbligatoria completazione di regolamento comunale (ROD).</p> <p>Fino a modifica valgono le norme attuali di regolamento comunale.</p>	<p>art. 126 LOC</p>
<p>Successiva potestativa scelta di regolamento comunale.</p> <p>Fino a modifica del regolamento comunale, vale nuovo articolo RALOC sulle deleghe o eventuali limiti inferiori del Regolamento comunale.</p>	<p>art. 13 cpv. 2 LOC</p>
<p>Successiva potestativa scelta di regolamento comunale.</p> <p>Fino a modifica, valgono le attuali norme di Regolamento comunale, se previste.</p>	<p>art. 4, 9, 115, 117, 171 b, 171 c LOC</p> <p>art. 13 LE</p> <p>artt. 7 e 8 LEDP</p>
<p>Base legale nella LOC; successiva puntuale potestativa organizzazione a livello comunale al verificarsi di un'esigenza concreta in tal senso</p>	<p>art. 193 b LOC</p> <p>artt. 193 c e segg. LOC</p>

Tabella B

Aspetti principali toccati dalle modifiche

	<u>Articoli modificati di riferimento</u>
Quartieri e Frazioni	artt. 4, 91, 112 LOC
Deleghe	
Deleghe all'Amministrazione e alle Commissioni delle Aziende	artt. 9, 80, 106, 107, 110, 119, 126, 138, 161 LOC art. 13 LE; artt. 7 e 8 LEDP
Deleghe dal Legislativo al Municipio	art. 13 cpv. 2 LOC
Deleghe di spese di gestione corrente	art. 115 LOC
Procedura in Assemblea comunale	artt. 15, 19, 23, 32, 33, 39 LOC
Funzionamento del Consiglio comunale e delle sue Commissioni	
Collisione in Consiglio comunale	art. 32 LOC
Dimissioni e rinuncia alla carica in CC	art. 45 LOC
Autoconvocazione CC	art. 50
Procedura dell'urgenza	art. 59 LOC
Lavori nelle Commissioni	artt. 70 LOC
Rinvio messaggi municipali	art. 57 LOC
Incompatibilità per parentela	
Municipio	art. 83 LOC
Commissione della gestione	art. 173 LOC
Segretario comunale	art. 139 LOC
Ruolo del Sindaco	
Preparazione sedute; coordinamento lavoro di Municipio; gestione corrispondenza	artt. 98, 118, 119 LOC
Funzionamento Municipio	
Collisione	art. 100 LOC
Obbligo di discrezione e riserbo	art. 104 LOC
Spese di rappresentanza ai membri di Municipio	art. 117 LOC
Segretario comunale e dipendenti comunali	
Sanzioni a carico dei dipendenti	artt. 134, 134 a LOC
Requisiti e formazione del Segretario comunale	art. 142 LOC
Gestione finanziaria	
Ammortamenti	artt. 158, 214 LOC
Liquidazione dei crediti a fine opera	art. 155 LOC
Piano finanziario	art. 156 LOC
Fissazione del moltiplicatore	art. 162 LOC
Messaggi con investimenti finanziari rilevanti	art. 164 b LOC
Commissione gestione	artt. 171 a, 172 LOC
Organo di controllo esterno	art. 171 a LOC
Organo di controllo interno	art. 171 b LOC
Previsione di spesa globale	art. 171 c LOC
Regolamenti comunali	artt. 186, 189 LOC
Esecuzione compiti con org. esterni	
Norma generale	art. 193 LOC
Convenzioni	art. 193 a LOC
Mandati di prestazione	art. 193 b LOC
Ente di diritto comunale	artt. 193 c – e LOC
Vigilanza	artt. 195, 196, 196 a, 196 c, 203, 204, 206 LOC
Ratifica crediti	art. 205 LOC

Parte I

Comprende una scheda commentata per ogni articolo della LOC e di altri leggi speciali in cui vi sono state **modifiche di contenuto di rilievo**

LOC

Art. 4

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il numero e la denominazione delle frazioni possono essere variati con la procedura prevista per la modificazione del regolamento.</p> <p>³Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione interna per quartieri o circondari disciplinandone il funzionamento e l'organizzazione.</p>	<p>Suddivisioni</p> <p>¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.</p> <p>²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.</p> <p>³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.</p> <p>⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.</p>

La modifica riguarda: **Tema dell'organizzazione di quartieri e frazioni**

Articoli correlati modificati

art. 91 LOC, art. 112 LOC - cfr. anche scheda di questi articoli

Commento alle modifiche agli artt. 4, 91, 112 LOC

Per le motivazioni di dettaglio: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 e Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008.

La tematica dell'organizzazione di quartieri e di frazioni si è riproposta in concomitanza con le aggregazioni comunali. Di fronte all'allargamento del territorio e alla scomparsa dei vecchi Comuni, in taluni comprensori è emersa l'esigenza di trovare e dare forma a "canali" privilegiati, non corrispondenti agli organi istituzionali comunali, entro i quali le aspettative della popolazione potessero trovare particolare ascolto.

La scelta è stata quella di **confermare** la situazione attuale secondo la quale:

- Quartieri e Frazioni così come la relativa organizzazione devono essere regolati nel ROC. Sarà pertanto il Regolamento comunale a statuire su aspetti quali: numero e estensione di Quartieri e Frazioni, gremi all'interno degli stessi e relativi ambiti di azione, eventuale supporto da parte di servizi dell'amministrazione comunale al loro funzionamento, obblighi di incontro con la popolazione, indennità ai rappresentanti in Commissioni di quartiere, ecc. (art. 4 cpv. 1, 2, 3). Inoltre modifiche nell'assetto di Quartieri e Frazioni richiederanno modifiche del regolamento comunale (art. 4 cpv. 4).
cfr. **Esempi** qui di seguito modelli di articoli ROC con organizzazione quartieri e frazioni
- Commissioni di Quartiere, Assemblee, ecc. continueranno ad avere **valenza consultiva** (art. 4 cpv. 3).

Modifiche rispetto alla situazione attuale:

- affinché Commissioni, Assemblee di Quartiere/Frazione, ecc. possano esercitare pienamente il loro ruolo consultivo è essenziale che gli organi istituzionali si attivino nei termini e nei modi previsti dal Regolamento comunale (vedi ad esempio con incontri quadriennali con la popolazione, ecc.). Per il Municipio vi è quindi un obbligo di procedere come previsto dal Regolamento comunale. Di conseguenza è stato relativizzato il principio dell'art. 91 cpv. 3 LOC (attivazione delle commissioni municipali a discrezione del Municipio) e pure rivisto l'art. 112 LOC. Relativamente a organi di quartiere, ecc. il Municipio **deve** attivarsi come previsto dal Regolamento comunale;
- all'art. 4 cpv. 4 LOC il Gran Consiglio, su proposta della Commissione della legislazione, ha introdotto un diritto di risposta degli organi di quartiere, ecc. Saranno i singoli Comuni, tramite il loro regolamento comunale, a stabilire entro quale termine la risposta deve essere fornita. Si tratta negli effetti di un diritto assimilabile a quello che deriva da una petizione (art. 8 Cost. cant.): i municipi hanno quindi un obbligo di prendere posizione e rispondere, non però di procedere come richiesto da Commissioni, Assemblee ecc. dato il loro ruolo consultivo.

Esempi scheda art. 4

Esempi di regolamentazione comunale in tema di Quartieri e Frazioni

Modello ROC Capriasca

E' prevista l'istituzione di Assemblee di Quartiere:

- sono aperte ai residenti che hanno compiuto 16 anni;
- la convocazione avviene tramite il Municipio, almeno una volta nel quadriennio o su richiesta del 10% dei residenti;
- le Assemblee di Quartiere si danno una loro organizzazione interna ed hanno valenza esclusivamente consultiva su questioni concernenti il Quartiere.

Modello ROC Mendrisio

E' per ora prevista l'istituzione di Commissione di Quartiere di Salorino:

- è nominata dal Municipio per il quadriennio con 7 membri;
- la convocazione avviene tramite il Municipio o il Presidente;
- la Commissione di Quartiere ha valenza esclusivamente consultiva su questioni locali: argomenti di carattere urbanistico, sociali, di sicurezza pubblica, culturali, ecc.

Modello ROC Lugano

Il ROC prevede la suddivisione in Quartieri e li elenca. Il ROC stabilisce poi:

- la posa di un albo in ogni quartiere; uffici elettorali per quartieri;
- il Municipio deve tener conto di un'equa ripartizione dei servizi dell'amministrazione nei Quartieri;
- CQ nominate dal Municipio per il quadriennio, da 3 a 11 membri;
- il Municipio istituisce un Ufficio Commissioni di quartiere di supporto alle CQ;
- le CQ hanno valenza esclusivamente consultiva su questioni di valenza locale; compiti: individuare problemi da riportare per il tramite Ufficio Commissioni di Quartiere ai servizi o al Municipio; esprimere pareri su problemi di carattere urbanistico, sociali, di sicurezza pubblica, culturali, ecc.; convocare AQ;
- le CQ sono convocate dal Municipio o dal Presidente;
- è previsto un incontro fra Municipio e Commissioni, almeno una volta all'anno; inoltre un incontro quadriennale fra Municipio e popolazione dei Quartieri.

Secondo la modifica all'art. 4 cpv. 3 LOC, alla formulazione di questi modelli i Regolamenti comunali, nel relativo articolo di ROC si potrebbe aggiungere la seguente locuzione:

Il Municipio si attiva come previsto al cpv. ... e risponde per iscritto alle richieste degli organi di Quartiere/Frazione entro ... giorni/mesi.

Art. 8

Versione attuale	Nuova versione *parte modifica in grassetto
<p>Stemma e sigillo</p> <p>¹Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.</p> <p>²L'adozione dello stemma è di competenza dell'assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.</p> <p>³La struttura dello stemma, l'impronta del sigillo e ogni loro variazione, devono essere notificate al Dipartimento.</p>	<p>Stemma e sigillo</p> <p>¹Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.</p> <p>²L'adozione dello stemma è di competenza dell'assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.</p> <p>³Abrogato.</p>

Commento

E' stato abrogato il cpv. 3. Non viene già ora più praticata alcuna notifica del sigillo comunale al Dipartimento.

Art. 9

Versione attuale	Nuova versione *parte modifica in grassetto
<p>Organi</p> <p>¹Gli organi sono: a) l'assemblea; b) il consiglio comunale dove è stato costituito; c) il municipio.</p> <p>²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.</p> <p>³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.</p> <p>⁴Il regolamento comunale può legittimare il municipio a delegare ai servizi dell'amministrazione ed alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate, competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Contro le decisioni dei servizi comunali è data facoltà di reclamo al municipio.</p>	<p>Organi</p> <p>¹Gli organi sono: a) l'assemblea; b) il consiglio comunale dove è stato costituito; c) il municipio.</p> <p>²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.</p> <p>³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.</p> <p>⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.</p> <p>⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.</p>

*La modifica riguarda il tema: **Deleghe all'amministrazione e alle Commissioni amministratrici delle Aziende***

Articoli correlati modificati

Legge organica comunale: artt. 80, 106, 107, 110, 119, 126, 138, 161, 171 b

Legge esercizio dei diritti politici: artt. 7 e 8

Legge edilizia: art. 13

cfr. anche schede di questi articoli

Commento alle modifiche all'art. 9 e articoli correlati

Per le motivazioni di dettaglio della modifica: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 e Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008.

1.

Obiettivi

Secondo l'art. 9. cpv. 4 LOC finora in vigore la delega doveva riferirsi **allo svolgimento di affari correnti**, vale a dire alla trattazione di pratiche di portata minore, ricorrenti e di ordinaria amministrazione.

L'obiettivo della modifica dell'art. 9 LOC è quello di offrire uno strumento operativo che permetta ai Comuni, in modo più ampio rispetto ad oggi, di incentrare l'attività dell'Esecutivo sulle questioni veramente fondamentali e strategiche. Ciò a vantaggio dell'efficacia decisionale e operativa di questo organo.

Quindi:

- lo strumento della delega, rinnovato nei suoi contenuti, deve ulteriormente contribuire ad uno sgravio dell'Esecutivo da decisioni minori, condizionanti le sue capacità di risposta in ambiti più fondamentali. La delega deve concorrere ad una gestione della cosa pubblica basata su una più razionale ripartizione delle competenze gestionali e decisionali fra organo politico (Municipio) e servizi dell'amministrazione comunale;
- la base legale attuale va d'altra parte adeguata alla situazione esistente in diversi Comuni, ove l'attività dei servizi va già oltre la trattazione degli affari prettamente correnti.

2.

Nuovi spazi di delega

La nuova impostazione delle deleghe prevede:

- **Delega per spese di gestione corrente**

Vi è ora una possibilità di delega ai servizi di **spese di gestione corrente**, tramite scelta di Regolamento comunale.

I limiti finanziari delle deleghe, così come indicazioni sul tipo di spesa, andranno fissati nel Regolamento comunale. La LOC non fissa criteri in merito, privilegiando un discorso di autonomia comunale.

Esempi di deleghe per spese di gestione corrente:

- spese per uscite destinate ad acquisti di materiale, combustibile, infrastrutture, ecc.
- spese per stampati, inserzioni, abbonamenti, per la promozione minore di attività culturali, aiuti ad associazioni, ecc.
- spese per interventi di manutenzione ordinaria
- spese per studi e progetti di massima, i cui oneri rientrano nella gestione corrente, ecc.

Attenzione:

- **Non** è compresa la delega per spese d'investimento (cfr. art. 13 let. e, g, i LOC) e per le decisioni di principio sui beni comunali (art. 13 let. h LOC).
- Da parte dei servizi vanno rispettati nell'assegnazione delle commesse i disposti della Legge commesse pubbliche.
- La delega all'amministrazione per le spese comporta anche la delega alla conclusione dei relativi contratti, incluso il potere di rappresentanza del Comune verso l'esterno.

- **Delega di competenze decisionali amministrative fondate sulla LOC**

E' concessa una facoltà di delega, oltre il concetto di disbrigo di affari correnti, **di competenze decisionali amministrative che la LOC attribuisce in modo non esclusivo al Municipio** e che non necessariamente comportano spese. È ovviamente implicita la facoltà di delega oggi esistente per gli affari correnti.

La delega implica la resa e la firma delle decisioni da parte del/dei funzionari autorizzati.

Esempi delega di competenze decisionali sulla base della LOC:

- per gli atti, compresi quelli esecutivi, nell'ambito delle procedure di incasso di tasse/imposte e per le decisioni di abbandono di tributi
- alle deleghe in tema di gestione del debito e della liquidità
- di gestione dei beni comunali (autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, ecc.)
- in tema di applicazione dei regolamenti comunali in tema di aiuti e sussidi locali, ecc.

inoltre

- **Delega di singole competenze decisionali stabilite da leggi speciali, non attribuite in modo vincolante al Municipio**

E' infine prevista una possibilità di delega ai servizi dell'amministrazione di singole competenze decisionali municipali stabilite da **leggi speciali, che non sono attribuite in modo vincolante al Municipio**.

All'art. 9 cpv. 4 LOC è stata quindi inserita una clausola che costituisce la **base legale generale** per la delega nell'ambito di leggi settoriali. In quest'ambito la LOC costituisce lex specialis rispetto alle leggi settoriali.

La delega sarà quindi possibile per decisioni previste da leggi speciali, anche se queste non la prevedono espressamente e indicano unicamente una competenza dell'Esecutivo comunale.

Posta la base legale generale nella LOC sarà una questione di interpretazione puntuale stabilire se la delega ai servizi sia ammissibile per le singole decisioni previste da leggi speciali. La stessa sarà pertanto da escludere non tanto perché leggi speciali indicano come competente il Municipio, quanto piuttosto se da un'interpretazione del testo e dello spirito delle norme puntualmente in discussione occorre dedurre che portata e valenza della decisione da prendere impongono il coinvolgimento dell'organo politico del Comune. La delega non deve in sostanza concernere ambiti decisionali che per loro natura i legislatori federali o cantonali possono avere voluto espressamente e assolutamente riservare al Municipio.

Possibili ambiti:

Leggi speciali (già modificate nel senso del nuovo art. 9 cpv. 4 LOC):

- **artt. 7 e 8** Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998
- **art. 13** Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

3.**Base legale per la delega a livello comunale****Regolamento comunale**

Nel Regolamento organico comunale si dovrà stabilire la base legale perché il Municipio possa ricorrere alla delega.

Il Regolamento potrà fissare direttamente i contenuti della delega in esteso.

Esso potrà però limitarsi ad una enunciazione generale, demandando ad ordinanza municipale la fissazione di ambiti e limiti finanziari della delega.

Nel Regolamento o nell'ordinanza saranno da regolare aspetti quali:

- tipi di spesa/ambiti delegati
- limiti finanziari delle deleghe
- forma delle decisioni dei servizi
- diritti di firma
- procedura di reclamo
- modalità di controllo del Municipio.

La formulazione del Regolamento della facoltà di delega dovrà essere potestativa. Trattandosi di competenze municipali non si può obbligare il Municipio ad agire tramite delega.

4.**Destinatari della delega; diritti di ricorso****Destinatari**

Non vi sono mutamenti sostanziali rispetto alla situazione attuale. Destinatari potranno essere*

- il Segretario comunale
- i Servizi dell'amministrazione quali l'Ufficio tecnico, la Polizia comunale, l'Ufficio contabilità, ecc. e/o i relativi funzionari dirigenti
- le Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate, i direttori delle Aziende e/o i relativi funzionari
- Il Direttore delle scuole comunali.

*la lista non è esaustiva

Facoltà di impugnazione

Le decisioni formali delle istanze inferiori saranno passibili di reclamo al Municipio, la cui decisione potrà essere oggetto di ricorso, nei modi e nelle forme previste dalla LOC (art. 208 e segg.), dalla LPAm (art. 43 e segg.) o da leggi speciali (vedi ad esempio Legge edilizia e Legge sulle commesse pubbliche). Per quanto riguarda il termine di reclamo, esso va stabilito dal Regolamento comunale.

5.**Problematiche conseguenti ai nuovi orientamenti: il controllo**

Per un proficuo e corretto uso dello strumento della delega, ampliata rispetto ad una delega sugli affari correnti, sarà determinante il controlling sull'esercizio della stessa. Competerà in primis al Municipio imbastire un'efficace impostazione del medesimo, che permetta di raggiungere lo scopo per cui la delega é voluta e nel contempo consenta però un monitoraggio costante sul suo esercizio.

L'Esecutivo sarà infatti il responsabile ultimo della corretta espletazione delle competenze delegate, attraverso controlli del collegio, dei Capidicastero o per il tramite di persone responsabili designate (art. 9 cpv. 5 LOC).

Pertanto:

- sarà fondamentale che il Municipio dia indicazioni interne tali da rendere responsabile e consapevole il delegatario nell'esercizio della competenza delegata; egli assume infatti responsabilità verso l'esterno delle sue decisioni;
- saranno importanti le modalità di controllo e di monitoraggio (ad esempio tramite rapporti dei Capidicastero, dei funzionari dirigenti, ecc.) che il Municipio istituirà così da essere periodicamente informato circa l'esercizio delle deleghe. Ciò in modo da poter esercitare una supervisione e prendere se del caso provvedimenti in merito;
- nell'ambito delle deleghe per delibere (acquisti, lavori, ecc.) dovrà essere valutata la necessità di indicazioni circa le modalità d'agire del servizio (vedi margine d'apprezzamento nella determinazione dell'offerta a cui deliberare, ecc.).

L'esercizio della delega dovrà essere uno degli aspetti di verifica nell'ambito del controllo interno (cfr. commenti a **nuovo art. 171 b LOC Organo di controllo interno**).

6.**Modifiche correlate**

Conseguenti a quelle all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC sono le modifiche ai seguenti articoli:

- **art. 80 cpv. 1 LOC**
Come obiettivo l'attività del Municipio dovrebbe posizionarsi sul livello strategico e dirigenziale, facendo per il resto capo in ampia misura alle deleghe all'amministrazione. Da qui l'inserimento della locuzione *dirigendo collegialmente gli affari comunali*.
- **artt. 106, 107, 110, 119, 126, 138, 161 LOC**
Si tratta di articoli della LOC che prevedono competenze amministrative del Municipio delegabili ai servizi. E' stata pertanto espressamente inserita la facoltà di delega.
- **artt. 7 e 8 Legge esercizio dei diritti politici**
E' stata inserita la base legale per la delega in materia di catalogo elettorale.
- **art. 13 Legge edilizia**
E' specificata nella LE la facoltà di delega ai servizi dell'amministrazione in materia di notifica di costruzione, riservati i casi in cui vi sono opposizioni o contestazioni.

Allegato scheda art. 9

Esempi articoli di Regolamento comunale

Modello articolo ROC che stabilisce direttamente la delega

cpv. 1

Il Municipio è autorizzato a delegare ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC a:

- Segretario,
- funzionari dirigenti,...
- Ufficio tecnico, Ufficio contabilità,...
- Commissione amministratrice delle Aziende

le spese di gestione corrente e le competenze amministrative non assegnate dalla LOC o da leggi speciali in modo esclusivo al Municipio, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente articolo.

+ evt. indicazione delle deleghe secondo l'art. 13 LE e gli artt. 7 e 8 LEDP.

cpv. 2

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe. Esso appronterà i necessari controlli/oppure esso appronterà i controlli di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente articolo.

cpv. 3

Contro le decisioni emanate su delega ai sensi del cpv. 1 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

Modello articolo ROC che demanda la regolamentazione della delega ad ordinanza municipale

cpv. 1

Il Municipio tramite **ordinanza municipale** è autorizzato a delegare ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC a:

- Segretario,
- a funzionari dirigenti,...
- Ufficio tecnico, Ufficio contabilità,...
- Commissione amministratrice delle Aziende

spese di gestione corrente e competenze amministrative non assegnate in modo esclusivo dalla LOC o da leggi speciali al Municipio.

+ evt. indicazione delle deleghe secondo l'art. 13 LE e gli artt. 7 e 8 LEDP.

cpv. 2

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle deleghe. Esso appronterà i necessari controlli/ oppure esso appronterà di controlli meglio indicati nell'ordinanza municipale.

cpv. 3

Contro le decisioni emanate su delega ai sensi del cpv. 1 è data facoltà di reclamo al Municipio entro i termini di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

Modelli di ordinanze sulle deleghe

Vi sono già dei modelli di ordinanza deleghe, impostate sulla base dei nuovi orientamenti dell'9 cpv. 4 e 5 LOC.

L'impostazione essenziale dei modelli di nostra conoscenza è così riassumibile:

- Modello ordinanza che nell'impostazione delle deleghe segue la legislazione cantonale (Ordinanze **Comuni di Giubiasco, Losone, Capriasca**, ecc.)
- Modello ordinanza che imposta le deleghe per specifici settori dell'amministrazione (Ordinanze **Città di Bellinzona e Locarno, Comune di Quinto**, ecc.)
- Modello ordinanza che imposta le deleghe a partire dai Dicasteri (**Comune di Cugnasco-Gerra**, ecc.)
- Modello ordinanza che imposta le deleghe a partire dal Piano dei conti (**Comune di Monte Carasso**, ecc.).

Questi modelli possono essere presi quale riferimento nell'elaborazione delle proprie ordinanze deleghe da parte dei Comuni. Esse sono scaricabili dal sito internet dei Comuni citati o previa richiesta alle Cancellerie comunali. Si ringrazia in merito i Municipi e le Cancellerie di questi Comuni per la collaborazione e la disponibilità in merito.

Art. 13

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>b) in pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica:</p> <p>a) adotta i regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l'applicazione;</p> <p>b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;</p> <p>c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;</p> <p>d) adotta e modifica il piano regolatore;</p> <p>e) autorizza le spese di investimento;</p> <p>f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;</p> <p>g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;</p> <p>h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;</p> <p>i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;</p> <p>l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;</p> <p>m)</p> <p>n) accorda l'attinenza comunale;</p> <p>o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;</p> <p>p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;</p> <p>q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;</p> <p>r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.</p>	<p>b) in pubblica seduta</p> <p>¹L'assemblea in seduta pubblica:</p> <p>a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;</p> <p>b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;</p> <p>c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;</p> <p>d) adotta e modifica il piano regolatore;</p> <p>e) autorizza le spese di investimento;</p> <p>f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;</p> <p>g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;</p> <p>h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;</p> <p>i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;</p> <p>l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;</p> <p>m)</p> <p>n) accorda l'attinenza comunale;</p> <p>o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;</p> <p>p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;</p> <p>q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;</p> <p>r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.</p>

<p>²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del presente articolo, la delega decisionale a favore del municipio sino a concorrenza di un importo determinato, avuto riguardo all'importanza del bilancio del comune.</p> <p>³L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.</p>	<p>²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione.</p> <p>³L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.</p>
--	--

*La modifica riguarda il tema: **Deleghe dal Legislativo al Municipio***

Commento

cpv. 1

Competenze del Legislativo

Sono state operate modifiche essenzialmente formali alle lett. a e f del cpv. 1, che non apportano nessun cambiamento di merito rispetto alla prassi attuale.

cpv. 2

Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio

L'attuale art. 13 cpv. 2 LOC già prevede possibilità di delega dal Legislativo al Municipio, per disposizione di Regolamento comunale.

Da evidenziare quanto segue.

- *Estensione della delega alle convenzioni*

Saranno delegabili **oltre** alle attuali seguenti competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 let. e)
 - di realizzazione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 let. g)
 - di acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali (art. 13 cpv. 1 let. h)
 - di autorizzazione a intraprendere, a stare in lite, a compromettere, ecc. (art. 13 cpv. 1 let. l)
- pure competenze in tema di **convenzioni** (art. 193 LOC).

- *Base legale per la delega e limiti della delega*

La delega a favore del Municipio dovrà come ora essere stabilita nel **Regolamento comunale**, avuto riguardo dei criteri sotto esposti, che verranno regolati in un'apposita norma di RALOC (art. 5 a cpv. 1 RALOC).

In sede di ratifica dei Regolamenti la Sezione Enti locali verificherà il rispetto dei limiti posti da RALOC.

- *Limiti finanziari della delega per le competenze di cui all'art. 13 cpv. 1 lett. e, g, h e I LOC*

Le indicazioni sui valori massimi applicabili, da fissare nel RALOC, sono emersi dai lavori commissionali (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 al Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 – nota all'art. 13 LOC).

Contrariamente al Messaggio governativo, l'intendimento in sede di Commissione non è stato tanto quello di aumentare gli importi delle singole spese delegabili, quanto piuttosto il montante totale di cui il Municipio può disporre sull'arco dell'anno.

Secondo gli intendimenti della Commissione i Regolamenti comunali **dovranno posizionarsi** entro i seguenti parametri che verranno specificati nel RALOC:

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Importo massimo per oggetto - in fr.	Importo massimo globale annuo per investimenti in delega secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC- in fr.
fino a 1'000	fr. 25'000.--	fr. 50'000.--
Da 1'000 a 5'000	fr. 30'000.--	fr. 90'000.--
Da 5'000 a 10'000	fr. 30'000.--	fr. 150'000.--
Da 10'000 a 20'000	fr. 50'000.--	fr. 300'000.--
Da 20'000 a 50'000	fr. 50'000.--	fr. 400'000.--
oltre 50'000	fr. 75'000.--	fr. 750'000.--

Rispetto ad ora occorre conseguentemente mettere in conto un ridimensionamento delle facoltà di delega dei Municipi:

- per i Comuni con oltre 5'000 abitanti relativamente all'importo massimo per oggetto che è possibile decidere tramite delega
- per tutti i Comuni visto il limite massimo globale per gli oggetti decisi su delega, finora assente dalle direttive della Sezione Enti locali.

Il Legislativo comunale potrà fissare limiti più restrittivi.

Dal rapporto 2 aprile 2008 della Commissione della legislazione di rilievo inoltre la seguente considerazione:

Secondo la Commissione, la presentazione di un messaggio è opportuna per tutti i crediti che hanno una valenza politica, anche se prevedono lo stanziamento di un importo inferiore ai limiti stabiliti. L'osservazione vale in particolare per i contributi a terzi: il messaggio al Consiglio comunale può diventare uno strumento per ottenere una maggiore informazione e condivisione.

- *Limiti per le convenzioni*

La delega per le convenzioni era già prevista nel Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007; non condivisa dalla Commissione della legislazione nel suo rapporto, è stata infine accettata dal Gran Consiglio in occasione della seduta del 7 maggio 2008.

Le convenzioni che possono essere ratificate in delega dovranno rispettare questi parametri (art. 5 a cpv. 1 RALOC):

- le convenzioni dovranno essere di **durata determinata non superiore a due anni e non** automaticamente rinnovabili alla loro scadenza.

Fra queste convenzioni rientrano in particolare i **rapporti di collaborazione a titolo sperimentale**, che i Municipi intendono mettere in atto per una breve durata (di solito uno o due anni), allo scopo di valutarne vantaggi e svantaggi prima di deciderne il consolidamento, da poi sottoporre al Legislativo. Può in questi casi essere effettivamente utile che il Consiglio comunale in sede di ratifica finale sia posto nella condizione di valutare i pro e i contro di una collaborazione sul lungo termine, già sulla base dei dati di un'esperienza acquisita sul breve periodo. La competenza del Municipio a perfezionare la prima fase evita di chiamare in causa a più riprese e a breve distanza di tempo il Consiglio comunale.

Possibili ambiti di simili convenzioni:

- collaborazioni transitorie fra Comuni, riguardanti la **gestione congiunta di determinati servizi comunali** (vedi Cancelleria, UT, Polizia, ecc.) oppure **la garanzia da parte di un Comune dello svolgimento di un servizio sul territorio di un altro Comune** (vedi servizio di polizia);
- collaborazioni transitorie con partners esterni, inerenti alla **messa a disposizione di infrastrutture comunali e la gestione delle stesse**;
- collaborazioni transitorie con partners esterni, mediante le quali si garantiscono determinate **agevolazioni alla propria popolazione** (ad esempio l'uso di infrastrutture di proprietà di terzi dietro controprestazione comunale).

L'obiettivo finale di queste convenzioni è sovente quello di consolidare la collaborazione in fase successiva, se l'esito dell'esperienza transitoria è positivo;

inoltre cumulativamente:

- l'onere annuale massimo derivante dalla convenzione dovrà rientrare **nell'importo massimo annuo per oggetto**, di riferimento valido per le deleghe di competenze delle lett. e, g, h, l dell'art. 13 cpv. 1 LOC. E meglio:

Abitanti del Comune	Limite di delega	
	Impegno massimo annuale derivante dalla convenzione – in fr.	Durata massima della convenzione
fino a 1'000	fr. 25'000.--	2 anni
Da 1'000 a 5'000	fr. 30'000.--	2 anni
Da 5'000 a 10'000	fr. 30'000.--	2 anni
Da 10'000 a 20'000	fr. 50'000.--	2 anni
Da 20'000 a 50'000	fr. 50'000.--	2 anni
oltre 50'000	fr. 75'000.--	2 anni

- *Controllo da parte del Legislativo*

La verifica del Legislativo dovrà principalmente avvenire in concomitanza con l'esame sui conti consuntivi. Si ricorda che seppur decise in delega le spese di cui alle lett. e, g, h, i dell'art. 13 cpv. 1 LOC vanno iscritte nel conto investimenti.

Allegato scheda art. 13

Esempio articolo di Regolamento comunale in tema di delega

Deleghe dal Legislativo al Municipio

¹Al municipio sono delegabili competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 let. e LOC), fino ad un importo massimo per oggetto di fr....
- di esecuzione di opere di opere pubbliche sulla base di progetti e preventivi definitivi (art. 13 let. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr....
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 let. h LOC), fino ad un valore dell'atto di fr....
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 let. l LOC), fino ad un importo di causa di fr....
- di convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a fr....

²L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi non deve superare fr... annui.

Art. 15

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Assemblea costitutiva</p> <p>¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dall'elezione del municipio. La seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.</p> <p>²L'assemblea provvede:</p> <p>a) alla nomina, per il primo anno del quadriennio, dell'ufficio presidenziale nonché della commissione della gestione e delle altre commissioni;</p> <p>b) alla nomina, per il quadriennio amministrativo, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).</p>	<p>Assemblea costitutiva</p> <p>¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.</p> <p>²L'assemblea provvede esclusivamente:</p> <p>a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale;</p> <p>b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).</p>

Commento

E' un articolo concernente esclusivamente i Comuni in regime assembleare.

cpv. 2

Di rilievo le modifiche al cpv. 2. Analogamente alle Commissioni del Consiglio comunale, anche quelle assembleari dovranno ora essere designate per un quadriennio.

Le competenze dell'Assemblea costitutiva sono inoltre elencate in modo esaustivo nel disposto. Si esclude pertanto che in occasione della medesima si possa deliberare su altri oggetti.

Art. 19

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Assemblee su domanda popolare</p> <p>¹I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.</p> <p>²La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.</p> <p>³La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.</p> <p>⁴Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.</p> <p>⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.</p> <p>⁶Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.</p>	<p>Assemblee su domanda popolare</p> <p>¹I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.</p> <p>²La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.</p> <p>³La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.</p> <p>⁴Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.</p> <p>⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.</p> <p>⁶Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.</p> <p>⁷Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.</p>

Commento alle modifiche

E' un articolo concernente esclusivamente i Comuni in regime assembleare.

cpv. 7

È stato ripreso direttamente all'art. 19 cpv. 7 LOC il concetto dell'art. 38 cpv. 3 LOC per le proposte di modifica sostanziale non avallate dal Municipio: a tutte le decisioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 19 LOC si applica di principio la procedura del rinvio, indipendentemente dall'avallo municipale.

Sono però riservate leggi speciali, che secondo specifica procedura attribuiscono competenze all'Assemblea (vedi ad esempio Legge aggregazioni e separazioni dei Comuni – art. 4 istanza di aggregazione). In tal caso non si segue la procedura di rinvio, ma si ammette piuttosto una decisione assembleare finale.

Art. 23

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Ufficio presidenziale</p> <p>¹Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.</p> <p>²Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale né partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione dei conti.</p>	<p>Ufficio presidenziale</p> <p>¹Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.</p> <p>² Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.</p>

Commento

E' un articolo concernente esclusivamente i Comuni in regime assembleare.

cpv. 2

È stata tolta l'esclusione di Sindaco e municipali:

- dalla decisione di **nomina** della Commissione della gestione, visto l'operato quadriennale della stessa (nuovo art. 15);
- dalla **discussione** sulle gestioni che li concernono, vista la ripetizione con l'art. 174 LOC.

Art. 32

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Casi di collisione</p> <p>¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.</p> <p>²Il cpv. 1 non si applica nell'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore.</p> <p>³Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.</p> <p>⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>⁵La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>	<p>Casi di collisione</p> <p>¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.</p> <p>²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.</p> <p>³Abrogato.</p> <p>⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>

Commento

cpv. 2

L'applicazione pratica del cpv. 2, rivisto in occasione della revisione LOC 2000, ha creato qualche problema. In particolare esso non è adeguato allorché si tratta di modifiche di PR ristrette e puntuali, che concernono principalmente gli interessi personali e privati di cittadini; nemmeno lo è in ambito di revisioni totali di PR, in sede di discussioni preliminari sui puntuali aspetti che toccano gli interessi personali di cittadini e che sfociano in votazioni eventuali. In tal caso deve essere infatti ammessa una collisione. Così il nuovo cpv. 2.

vecchio cpv. 3 ora abrogato

Esso è risultato inutile, visto quanto previsto al cpv. 1.

cpv. 4

Il concetto dell'attuale cpv. 4 è stato esteso a Enti privati o gremi che non perseguono scopi di lucro. Si pensi in particolare ad associazioni secondo il CCS (società locali) a società semplici, a gruppi di lavoro, i cui scopi e obiettivi, di natura collettiva e ideale, possono essere considerati para-pubblici.

Secondo la prassi in auge negli ultimi anni, questi enti venivano già equiparati agli Enti pubblici. Recenti decisioni hanno tuttavia sancito il contrario in assenza di una chiara base legale in merito (cfr. risoluzione governativa n. 5661 del 14 dicembre 2004). La base legale è ora creata al cpv. 4.

cpv. 5

Al capoverso 5 sono stati aggiunti anche i dipendenti con funzioni dirigenziali, al pari di quanto previsto all'art. 100 cpv. 2 LOC: si tratta ad esempio di direttori, dipendenti con diritto di firma o altre figure che detengono un potere decisionale nell'ambito di società, in genere persone che possono ritrarre un interesse personale da decisioni concernenti l'organismo privato. La presenza di una collisione in queste persone va valutata caso per caso, tenuto conto delle caratteristiche della fattispecie concreta.

Art. 33

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Messaggi e rapporti</p> <p>I messaggi del municipio e i rapporti delle commissioni devono essere motivati per iscritto e consultabili in cancelleria almeno sette giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli.</p>	<p>Messaggi e rapporti</p> <p>¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta.</p> <p>²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.</p> <p>³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.</p> <p>⁴È applicabile l'art. 57.</p>

Commento

E' un articolo concernente esclusivamente i Comuni in regime assembleare.

L'art. 33 LOC è stato allineato nei suoi contenuti a quanto previsto agli artt. 56 cpv. 1, 71 e 57 LOC per il Consiglio comunale. Quindi anche in regime assembleare:

- i messaggi dovranno essere trasmessi alle Commissioni e depositati in cancelleria comunale **30 giorni prima della seduta**;
- i rapporti delle Commissioni devono essere depositati in Cancelleria sette giorni prima della seduta dell'Assemblea e trasmessi immediatamente anche al Municipio; vi possono essere rapporti di minoranza;
- il Municipio può ritirare i messaggi fino al momento della deliberazione dell'Assemblea; inoltre quest'ultima può rinviare i messaggi al Municipio con decisione a maggioranza semplice.

I termini sopra esposti sono perentori! Violazioni di questi termini possono comportare l'annullamento delle deliberazioni assembleari in caso di ricorso.

Art. 45

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Dimissioni</p> <p>Le dimissioni sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.</p>	<p>Dimissioni e rinuncia alla carica</p> <p>¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.</p> <p>²È riservata la legge speciale.</p>

Commentocpv. 1

Nella LOC si riprende il principio secondo cui alla rinuncia alla carica è applicabile la stessa procedura delle dimissioni, finora stabilito unicamente dall'art. 15 RALOC.

Alle dimissioni e alla rinuncia alla carica da parte di un consigliere comunale o di un subentrante ad inizio o in corso di legislatura è pertanto applicabile la seguente procedura:

- il Municipio sottopone al Consiglio comunale con breve messaggio municipale le dimissioni o la rinuncia alla carica;
- le stesse vengono preavvisate secondo l'usuale iter da una Commissione del legislativo (solitamente Commissione delle petizioni) in un rapporto commissionale;
- il Legislativo decide in merito. Esso ha ampio margine di apprezzamento;
- il subentrante dichiara fedeltà alla costituzione. Dal profilo procedurale, in particolare quando sono prevedibili contestazioni, è indicato attendere la crescita in giudicato della decisione sulle dimissioni o sulla rinuncia alla carica, prima della formulazione della dichiarazione di fedeltà del subentrante.

cpv. 2

Si rimanda alla legge speciale (art. 168 LEDP): questa vale in particolare per l'obbligatorietà della carica e i provvedimenti che il Consiglio di Stato può infliggere nel caso di rifiuto ingiustificato da parte dell'eletto ad assumere la carica.

Art. 50

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Sessioni straordinarie</p> <p>¹ Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:</p> <p>a) se il municipio lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.</p> <p>² Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.</p> <p>³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale.</p>	<p>Sessioni straordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:</p> <p>a) se il municipio lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.</p> <p>²Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.</p> <p>³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.</p>

Commento**cpv. 3**

La modifica al cpv. 3 è conseguente a quella all'art. 38 LOC, entrata in vigore il 1. luglio 2005.

Viene precisato che per tutte le decisioni rese dal Consiglio comunale in una seduta su autoconvocazione dei consiglieri medesimi vale il principio secondo il quale l'oggetto ritorna al Municipio per l'elaborazione obbligatoria di un messaggio nel senso deciso da Legislativo. Il messaggio seguirà l'usuale iter. Ciò allo scopo di garantire decisioni prese con piena conoscenza di causa.

Sono riservate unicamente le decisioni giusta leggi speciali, che secondo specifica procedura attribuiscono competenze direttamente al Consiglio comunale (vedi ad esempio Legge aggregazioni e separazioni dei Comuni – art. 4 istanza di aggregazione). In questi casi può non essere richiesto il rinvio dell'oggetto al Municipio.

Art. 57

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
Ritiro I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.	Ritiro e rinvio ¹ I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale. ² Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio.

Commentocpv. 2

E' stata inserita la base legale per il rinvio del messaggio al Municipio con decisione a maggioranza semplice del Consiglio comunale, per prassi già ora pacificamente ammesso.

Art. 59

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Urgenza ed emendamenti</p> <p>¹Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.</p> <p>²Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.</p>	<p>Urgenza ed emendamenti</p> <p>¹Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri; l'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.</p> <p>²Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.</p>

Commento**cpv. 1**

È stato completato il cpv. 1. Sorgono infatti talvolta discussioni sulla questione a sapere se nella seduta costitutiva sia possibile votare l'urgenza. Viste le finalità di detta seduta, volta all'insediamento dell'organo legislativo e alle nomine di sua spettanza, è stata ora esclusa formalmente la possibilità di votare l'urgenza. Non vi è infatti alcuna garanzia di approfondimento sufficiente degli oggetti da parte di un Consiglio comunale che si insedia in concomitanza.

Art. 70

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Quorum</p> <p>¹ Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>² Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p>	<p>Quorum</p> <p>¹ Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>² Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>³ Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.</p>

Commentocpv. 3

È stato inserito l'obbligo della tenuta del verbale delle sedute di tutte le Commissioni, necessario per la determinazione della posizione della Commissione e dei commissari. Questo considerato quanto già prevede il cpv. 2 per la validità dei rapporti (adesione della maggioranza dei presenti in seduta!).

Art. 80

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Numero e composizione</p> <p>¹Il municipio amministra il comune.</p> <p>²Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.</p> <p>³La carica è obbligatoria.</p>	<p>Funzione, composizione e carica</p> <p>¹Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.</p> <p>²Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.</p> <p>³La carica è obbligatoria.</p>

Commento

Vedi commento schede artt. 9 e 106 LOC.

Art. 83

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
b) parentela ¹ Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei. ² Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.	b) parentela ¹ Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati . ² Questa norma si applica anche ai supplenti municipali. ³ Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

Articoli correlati modificati

artt. 32, 139, 173 LOC

Commentocpvv. 1 e 3

La modifica dell'art. 83 decisa dal Parlamento scaturisce da una proposta della Commissione della legislazione (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 - commento all'art. 83 LOC).

Le incompatibilità previste all'art. 83 sono estese anche ai **cognati**, come peraltro già prevedono le legislazioni di diversi altri Cantoni e pure l'art. 2a della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato.

Siccome all'art. 83 rinviano gli artt. 32, 139 e 173, mutano non solo le incompatibilità all'interno del municipio, ma anche per i membri della Commissione della gestione (art. 173 LOC), per il Segretario comunale (art. 139 LOC). Per il rimando dell'art. 32 cpv. 1 LOC, l'interesse personale di un cognato determinerà pure una situazione di collisione.

Per venire incontro alle esigenze dei piccoli Comuni, spesso confrontati con difficoltà a comporre i propri organi, il Gran Consiglio ha comunque deciso di concedere al Consiglio di Stato la facoltà di concedere deroghe ai Comuni con meno di 300 abitanti (art. 83 e art. 173).

Si rileva che le incompatibilità previste dagli artt. 83, 139 e 173 LOC entreranno in vigore a decorrere dalla prossima legislatura 2012-2016.

Art. 90

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Dicasteri</p> <p>¹Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.</p> <p>²Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.</p> <p>³È applicabile, per analogia, l'art. 87.</p> <p>⁴Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.</p>	<p>Dicasteri</p> <p>¹Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.</p> <p>²Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.</p> <p>³L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.</p> <p>⁴Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.</p>

Commentonuovo cpv. 3

È stato inserito un nuovo cpv. 3, i cui contenuti sono stati ripresi dall'art. 18 RALOC finora in vigore. Con decisione a maggioranza, il Municipio può cambiare l'assegnazione dei Dicasteri.

vecchio cpv. 3

Vista l'abrogazione dell'art. 87, è stato abrogato pure il rimando allo stesso.

Art. 91

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Delegazioni e Commissioni</p> <p>¹Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.</p> <p>²Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.</p> <p>³Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni.</p> <p>⁴Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.</p>	<p>Delegazioni e Commissioni</p> <p>¹Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.</p> <p>²Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.</p> <p>³Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 4 LOC.

Art. 96

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
Frequenza e sanzioni ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. ² ... ³ Se l'assenza continua si applica l'art. 87.	Frequenza e sanzioni ¹ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. ² ... ³ Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Commento

Va tolto il rimando all'art. 87 LOC, già abrogato. Viene sostituito con una nuova formulazione, analoga a quella per il consigliere comunale (art. 53 cpv. 4 LOC).

In caso di reiterate ingiustificate assenze da parte di un municipale, il caso va segnalato all'Autorità superiore dal Municipio per gli interventi e i provvedimenti del caso.

Art. 98

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Sedute municipali: a) direzione b) discussione e votazioni</p> <p>¹Le sedute municipali sono dirette dal sindaco.</p> <p>²Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.</p> <p>³Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.</p> <p>⁴Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.</p> <p>⁵Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.</p>	<p>Sedute municipali: a) direzione b) discussione e votazioni</p> <p>¹Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione.</p> <p>²Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.</p> <p>³Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.</p> <p>⁴Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.</p> <p>⁵Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.</p>

La modifica riguarda il tema: **Competenze del Sindaco e dei Capidicastero**

Articoli correlati modificati

artt. 117, 118, 119, 138 LOC - cfr. anche schede di questi articoli

Commento**Ruolo del Sindaco**

Il ruolo e le competenze del Sindaco sono descritte agli artt. 98 e 118 e segg. LOC.

In merito alla posizione del Sindaco sono state apportate alcune modifiche legislative atte ad accentuare la centralità della figura del Sindaco in seno all'Esecutivo, tenendo però conto dei limiti posti dall'art. 90 cpv. 4 LOC che non permette al singolo membro dell'Esecutivo l'assunzione individuale di competenze decisionali vere e proprie.

- **Ruolo del Sindaco nella preparazione delle sedute e nel coordinamento delle sedute municipali**

Un rafforzamento dei compiti organizzativi del Sindaco è raggiunto tramite la fissazione nella legge di un suo specifico ruolo nella preparazione delle sedute (**art. 98 cpv. 1 LOC**). Per le modalità concrete toccherà ai Municipi organizzarsi in merito, secondo le loro esigenze interne. Questo ruolo si concretizza di regola perlomeno nell'allestimento di un ordine del giorno delle sedute, da recapitare prima della seduta ai municipali. Il Sindaco lo può allestire direttamente o delegare la competenza, sotto sua responsabilità, al Segretario comunale.

E' stato fissato **all'art. 118 cpv. 1 LOC** un ruolo del Sindaco nel coordinare il lavoro del collegio. Non può essere messa in discussione la facoltà del singolo Capodicastero di lavorare con una certa autonomia. Si è inoltre consapevoli che, fatta salva la rotazione dei dicasteri, in caso di inadempienza di un Capodicastero le vie di risoluzione sono ben poche e sono essenzialmente di natura politica.

Il Sindaco deve però avere un qualche potere d'intervento derivante dalla legge, per sollecitare l'attività di un municipale inattivo, rispettivamente deve avere una facoltà di organizzare il lavoro di Municipio, tenuto conto delle priorità che il collegio deve affrontare.

Al proposito si rileva però che in merito al ruolo del Sindaco, la Commissione della legislazione del Gran Consiglio nel suo rapporto 2 aprile 2008 al Messaggio 5798 ha inteso comunque ribadire il principio per cui il Municipio è un organo collegiale e che il Sindaco deve adeguarsi. Egli è un *primus inter pares* e deve adeguarsi alle decisioni del collegio a maggioranza, anche quelle di carattere amministrativo.

- **Gestione della corrispondenza da parte del Sindaco**

Per quanto riguarda la gestione della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti e delle istanze indirizzate al Comune (**art. 119 let. b LOC**), è oggi impensabile pretendere che il Sindaco debba occuparsi materialmente della ricezione, dell'apertura e dello smistamento della corrispondenza. Ciò potrebbe del resto essere origine di notevoli problemi e ritardi nella gestione degli atti. La let. b dell'art. 119 LOC è stata quindi rivista, con l'introduzione del concetto di "responsabilità" del Sindaco nella gestione e nella trasmissione dei citati atti agli organi competenti. L'esecuzione materiale va pacificamente delegata alla cancelleria comunale.

Ciò significa che il Sindaco è il responsabile ultimo affinché le modalità organizzative adottate permettano una corretta gestione (vedi ripartizione per trattazione) di questi atti. L'esecuzione materiale delle diverse operazioni è però demandata al Segretario e ai servizi dell'Amministrazione.

- **Abrogazione di attuali competenze disuete del Sindaco**

La responsabilità sul sigillo comunale (attuale **art. 119 let. a LOC**) del Sindaco risulta del tutto superata ed è da stralciare. La stessa va piuttosto attribuita al Segretario comunale (**nuova let. e art. 138 LOC**).

È stata pure abrogata la seconda parte della **let. c dell'art. 119 LOC**, viste le competenze e i compiti svolti dall'Autorità giudiziaria e dalla polizia.

Budget di spesa di rappresentanza a favore dei membri di Municipio

L'**art. 117 LOC** fissa ora la possibilità, tramite scelta di Regolamento organico comunale, di fissare un budget annuo da destinare a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni per i municipali. La decisione se procedere in questo senso, così come la regolamentazione di dettaglio spetterà al Regolamento comunale. Il ROC dovrà orientarsi su importi che tengano conto delle esigenze di Sindaco e municipali nel singolo Comune. Il budget annuo sarà da approvare dal Legislativo in occasione dell'esame del conto preventivo.

Art. 100

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Collisione di interesse</p> <p>¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.</p> <p>²La collisione di interessi esiste anche per amministratori o dipendenti con funzioni direttive di persone giuridiche.</p>	<p>Collisione di interesse</p> <p>¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.</p> <p>²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.</p> <p>³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.</p> <p>⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.</p>

Commento

La norma viene allineata ai contenuti dell'art. 32 LOC sulla collisione in Legislativo. Ciò corrisponde peraltro alla prassi odierna inerente all'applicazione dell'art. 100 LOC.

cpv. 2

Anche a livello di Municipio occorre inserire l'esclusione della collisione in sede di revisione totale del PR. Come per il Legislativo, sono riservate le modifiche puntuali e ristrette di PR che concernono direttamente gli interessi personali privati dei municipali; inoltre per le revisioni totali di PR le discussioni preliminari su singoli aspetti che toccano parimenti interessi personali del municipale e che sfociano in votazioni eventuali. In tali casi deve essere ammessa una collisione.

cpv. 3

La norma viene allineata a quanto previsto per il Legislativo. Viene pertanto creata espressamente la base legale per escludere la collisione per membri di organi di Enti privati o di gremi che non perseguono scopi di lucro. Si pensi in particolare ad associazioni secondo il CCS (società locali) a società semplici, a gruppi di lavoro, i cui scopi e obiettivi, di natura collettiva e ideale, possono essere considerati para-pubblici.

Secondo la prassi in auge negli ultimi anni, questi enti venivano già equiparati agli Enti pubblici. Recenti decisioni hanno tuttavia sancito il contrario, in assenza di una chiara base legale in merito (cfr. ris. gov. 5661 del 14 dicembre 2004).

cpv. 4

Viene allineato a quanto previsto per il Legislativo anche il disposto sulla collisione riguardante gli amministratori e dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche con scopi lucro. Si tratta di norma delle società commerciali secondo il Codice delle Obbligazioni (vedi SA, Cooperative). Per quanto attiene ai dipendenti con funzioni dirigenziali: vedi direttori, dipendenti con diritto di firma o altre figure che detengono un potere decisionale, in genere persone che possono ritrarre un interesse personale dalle decisioni riguardanti la società. La presenza di una collisione in queste persone va valutata tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto.

Art. 104

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Discrezione e riserbo</p> <p>I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.</p>	<p>Discrezione e riserbo</p> <p>I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.</p>

Commento

L'obbligo di discrezione e riserbo viene esteso anche alle informazioni, ai dati, ecc. di cui il municipale viene a conoscenza esercitando la carica, pertanto pure esercitando il suo diritto di ispezione (art. 105 LOC). Per il resto la norma rimane immutata.

Si segnala che in sede di lavori parlamentari ci si è tuttavia soffermati sulle facoltà del singolo municipale di esprimere pubblicamente la propria opinione, anche distanziandosi dal collegio, su tematiche d'interesse generale. La prassi del Consiglio di Stato e della Sezione Enti locali vanno nella direzione di riconoscere al municipale la facoltà di pubblicamente manifestare la sua opinione su temi di impatto collettivo, ovvero su temi che per loro natura si prestano ad essere dibattuti pubblicamente in sede di partiti locali, di associazioni e fra la popolazione; questo pure distanziandosi dal collegio. Fra questi temi rientrano ad esempio la realizzazione di opere pubbliche, il PR, ecc. Su argomenti del genere, per rapporto al principio della collegialità, ha quindi peso determinante la libertà personale di espressione del singolo. Il manifestarsi a titolo individuale del municipale deve però ovviamente avere dei limiti; esso deve inquadrarsi in quanto prescrive l'art. 104 LOC. Vi sono inoltre limiti "etici": il municipale deve in sostanza usare modi e forme adeguati alla sua posizione di membro accanto ad altri di un collegio. L'estensione dell'art. 104 LOC così come votato dal Gran Consiglio non pone in discussione questa prassi. Dall'art. 104 LOC vengono inoltre tolti i dipendenti. Per loro vi è già l'obbligo dell'art. 131 LOC.

Art. 106

Versione attuale	Nuova versione <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Competenze generali</p> <p>Il municipio:</p> <p>a) dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;</p> <p>b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;</p> <p>c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;</p> <p>d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;</p> <p>e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.</p>	<p>Competenze generali</p> <p>Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:</p> <p>a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;</p> <p>b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;</p> <p>c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;</p> <p>d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;</p> <p>e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.</p>

Commento

Vedi commento schede art. 9 LOC (inizio) e art. 80 let. a LOC.

Art. 107

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Polizia locale</p> <p>¹Il municipio esercita le funzioni di polizia locale.</p> <p>²Queste hanno specialmente per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità; b) la tutela della pubblica salute ed igiene; c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo; d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale; e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi. <p>³Per queste funzioni il municipio può avvalersi di agenti di polizia comunale.</p> <p>⁴Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.</p>	<p>Polizia locale</p> <p>¹Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.</p> <p>²Queste hanno specialmente per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità; b) la tutela della pubblica salute ed igiene; c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo; d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale; e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi. <p>³Per queste funzioni il municipio può avvalersi di agenti di polizia comunale.</p> <p>⁴Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 9 LOC.

Art. 109

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Pericolo generale</p> <p>¹In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.</p> <p>²Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 100.-, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.</p>	<p>Pericolo generale</p> <p>¹In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.</p> <p>²Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.</p>

Commento

Il Gran Consiglio ha deciso un innalzamento a fr. 500.-- della multa applicabile a chi si rifiuta di prestare aiuto in caso di pericolo pubblico.

Art. 110

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Competenze amministrative</p> <p>¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:</p> <p>a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;</p> <p>b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;</p> <p>c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;</p> <p>d) fa eseguire i regolamenti comunali;</p> <p>e) nomina i dipendenti comunali;</p> <p>f) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso;</p> <p>g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;</p> <p>h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;</p> <p>i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale.</p> <p>²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.</p>	<p>Competenze amministrative</p> <p>¹Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:</p> <p>a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;</p> <p>b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;</p> <p>c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;</p> <p>d) fa eseguire i regolamenti comunali;</p> <p>e) nomina i dipendenti comunali;</p> <p>f) delibera in tema di commesse pubbliche;</p> <p>g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;</p> <p>h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;</p> <p>i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.</p> <p>l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale.</p> <p>Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, i.</p> <p>²Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 9 LOC.

Art. 112

Versione attuale	Nuova versione <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Informazione</p> <p>¹Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.</p> <p>²Sono riservati gli art. 104 e 105.</p>	<p>Informazione</p> <p>¹Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.</p> <p>²Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell'art. 4.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 4 LOC.

Art. 115

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Spese non preventivate</p> <p>Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a fr. 50'000.--, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate.</p>	<p>Spese non preventivate</p> <p>Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a CHF 100'000.--, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. Il Regolamento d'applicazione ne fissa i limiti.</p>

Commento

Con la modifica si è inteso da una parte aumentare il limite massimo, e di riflesso anche i limiti per categoria di Comune. Dall'altra è ora stabilito che detti limiti verranno fissati nel Regolamento di applicazione, in concreto il Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgfc).

I nuovi limiti, che saranno ripresi nel RALOC sono i seguenti - cfr. nuovo art 5 a RALOC (cfr. indicazioni in merito nel rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 al Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 – nota all'art. 115):

Abitanti del Comune	Importo massimo di Regolamento	Limiti attuali
Fino a 1'000	fr. 15'000.--	10'000.--
Da 1'000 a 5'000	fr. 30'000.--	20'000.--
Da 5'000 a 10'000	fr. 40'000.--	30'000.--
Da 10'000 a 20'000	fr. 60'000.--	50'000.--
Da 20'000 a 50'000	fr. 80'000.--	50'000.--
Oltre 50'000	fr. 100'000.--	50'000.--

Si ricorda come lo scopo di questo articolo non è da confondere con quello dell'art. 165 cpv. 3 LOC, che dà la possibilità al Municipio di reagire ad eventi urgenti ed inattesi effettuando spese non preventivate o superando quelle iscritte a preventivo "ritenuta la ratifica alla prima assemblea o seduta del consiglio comunale".

La facoltà dell'art. 115 LOC non dovrebbe nemmeno essere utilizzata per coprire sorpassi di singole posizioni del preventivo (vedi ad esempio manutenzione strade), al verificarsi delle quali il Municipio deve darne giustificazione in sede di consuntivo (art. 165 cpv. 2 LOC).

Con il margine di manovra concesso da questo disposto si è piuttosto inteso dare la possibilità all'Esecutivo di cogliere le opportunità generate da piccole spese (nuove) di gestione corrente. Tali potrebbero essere il versamento di un contributo a società locali per eventi particolari, l'onorario per valutazioni tecniche relative ad una possibile futura opera, le spese per dei festeggiamenti in relazione ad una particolare ricorrenza, ecc.

Art. 117

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Onorario e rimborso spese dei membri del municipio</p> <p>Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive e la retribuzione spettante al sindaco e ai municipali, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.</p>	<p>Onorario e rimborso spese dei membri del municipio</p> <p>Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 98 LOC.

Art. 118

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Competenze e funzioni del sindaco: a) in genere</p> <p>¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.</p> <p>²...</p> <p>³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.</p> <p>⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.</p>	<p>Competenze e funzioni del sindaco: a) in genere</p> <p>¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge.</p> <p>²...</p> <p>³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.</p> <p>⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 98 LOC.

Art. 119

Versione attuale	Nuova versione <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>b) in particolare</p> <p>In particolare il sindaco:</p> <p>a) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso;</p> <p>b) riceve la corrispondenza, le petizioni, i rapporti, le istanze indirizzate al comune e li trasmette agli organi competenti per i loro incombenti;</p> <p>c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale e prende i necessari provvedimenti per la conservazione degli elementi di prova fino a che l'autorità assume inchiesta;</p> <p>d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;</p> <p>e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;</p> <p>f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;</p> <p>g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.</p>	<p>b) in particolare</p> <p>In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:</p> <p>a) (...)</p> <p>b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;</p> <p>c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;</p> <p>d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;</p> <p>e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;</p> <p>f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;</p> <p>g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.</p>

Commento

Vedi commento schede artt. 9 LOC (per l'inizio), 98 LOC (per le lett. a, b, c).

Art. 124

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Termini</p> <p>¹Chi, in seguito ad elezione o nomina, viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.</p> <p>²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione, rispettivamente nomina.</p> <p>³Il termine di quindici giorni decorre dalla proclamazione dell'elezione e dall'atto di nomina.</p> <p>⁴Nel caso di elezione simultanea alla carica di consigliere comunale e di municipale, l'opzione avviene a norma delle leggi elettorali.</p>	<p>Termini</p> <p>¹Chi, in seguito ad elezione o nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.</p> <p>²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.</p> <p>³Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina.</p> <p>⁴Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.</p>

Commento

cpvv. 2, 3 e 4

La LOC regola ora l'opzione nel caso in cui viene a crearsi un'incompatibilità a seguito di nomina quale dipendente comunale.

Infatti, per quel che attiene alle elezioni, la questione è già regolata dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici. Fa stato l'art. 113 LEDP; da qui il rimando al cpv. 4. E' stato inoltre sdoppiato l'attuale capoverso 2.

Art. 126

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Nomine</p> <p>¹I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni.</p> <p>²Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.</p>	<p>Nomine</p> <p>¹I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni.</p> <p>²Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 9 LOC.

Si segnala inoltre la posizione della Commissione della legislazione sul cpv. 2 dell'art. 126 nel rapporto 2 aprile 2008 al Messaggio 5798 del 6 marzo 2007:

La Commissione ha discusso sull'opportunità di limitare nel tempo la durata degli incarichi, stabilendo un periodo massimo oltre il quale deve essere indetto un concorso pubblico; è parso preferibile non introdurre questo vincolo nella legge, ma la Commissione ritiene che il RALOC (art. 39) debba indicare, come contenuto obbligatorio del regolamento comunale, il termine oltre il quale, per gli incarichi, occorre procedere a pubblico concorso.

(cfr. rapporto 2 aprile 2008 al Messaggio 5798 del 6 marzo 2007 – commento all'art. 126)

Vedi art. 39 cpv.1 let. u RALOC.

Art. 128

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Nullità della nomina</p> <p>È nulla la nomina di dipendenti del comune fatta a condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge o dai regolamenti oppure conseguita con manovre fraudolenti.</p>	<p>Nullità della nomina</p> <p>È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolenti.</p>

Commento

La nomina contraria alle disposizioni di legge o del regolamento comunale non è nulla, ma semmai annullabile su ricorso (art. 208 e segg. LOC, art. 212 LOC). Ne è ad esempio il caso quanto un Municipio nomina un dipendente violando le condizioni del bando di concorso oppure norme di regolamento in tema di presupposti di nomina. L'articolo è stato di conseguenza modificato.

Art. 134

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>¹La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:</p> <p>a) l'ammonimento;</p> <p>b) la multa fino a fr. 500.--;</p> <p>c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;</p> <p>d) il trasferimento ad altra funzione;</p> <p>e) la sospensione dall'impiego per un periodo massimo di tre mesi;</p> <p>f) il licenziamento.</p> <p>²L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta.</p> <p>³Il dipendente ha diritto di giustificarsi e di farsi assistere.</p> <p>⁴Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato.</p> <p>⁵I provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a) e b) fino a fr. 100.- sono applicati inappellabilmente dal municipio.</p> <p>⁶Contro i rimanenti provvedimenti è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>⁷Il municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare dello stipendio il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta.</p> <p>⁸Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.</p>	<p>Provvedimenti disciplinari</p> <p>¹La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:</p> <p>a) l'ammonimento;</p> <p>b) la multa fino a fr. 500.--;</p> <p>c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;</p> <p>d) il trasferimento ad altra funzione;</p> <p>e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;</p> <p>f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;</p> <p>g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;</p> <p>h) la destituzione.</p> <p>²Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.</p> <p>³L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> <p>⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.</p> <p>^{5 6 7 8} Abrogati</p>

Commento alle modifiche all'art. 134 e al nuovo art. 134 a

Gli articoli che regolano le procedure e i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti comunali sono ora gli artt. 134 e 134 a LOC:

- l'art. 134 LOC regola i provvedimenti applicabili e le procedure disciplinari
- l'art. 134a LOC regola i diritti di ricorso e la prescrizione della facoltà di sanzionare.

art. 134

- **cpv. 1:** è stato creato un parallelismo fra l'art. 134 LOC e l'art. 32 Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD). Sono state quindi completate le sanzioni disciplinari allineandole alla LORD. La giurisprudenza sviluppata sulle decisioni di provvedimenti a livello cantonale potrà quindi puntualmente essere di riferimento anche per le decisioni municipali. Sono in particolare state aggiunte o aggiornate le seguenti sanzioni:
 - **la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi (let. e);**
 - **la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (let. f);**
 - **l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico (let. g).**
- **cpv. 4:** discorso analogo è stato fatto con la misura cautelare della sospensione dalla carica, allineata all'art. 38 LORD.
- **cpv. 3:** vengono resi espliciti i diritti del dipendente in sede di inchiesta, in particolare il diritto di essere messo a conoscenza sia delle accuse che gli vengono mosse, sia dei risultati dell'inchiesta; inoltre il diritto di essere patrocinato e di presentare le sue osservazioni.

art. 134 a

- **cpv. 1:** adeguandosi all'imperativa legislazione federale (cfr. Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale - LTF), la quale prevede che le decisioni prima di poter essere impugnate davanti al Tribunale federale devono essere contestate davanti a un Tribunale superiore cantonale e inoltre che non è più possibile che un organo amministrativo decida inappellabilmente, tutti i provvedimenti disciplinari e cautelari presi dal Municipio diventano impugnabili (vedi anche nuovo art. 134 cpv. 4 LOC). Rispetto ad ora ciò significa che anche contro le decisioni municipali con le quali si decide un ammonimento o una multa fino a fr. 100.-- è possibile ricorrere al Consiglio di Stato.
- **cpv. 2:** è stato inserito un paragrafo indicante la prescrizione dell'azione disciplinare. Ci si è orientati a quanto previsto dall'art. 39 LORD.

Art. 134 a (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i>
	<p>Impugnabilità; prescrizione</p> <p>¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso entro quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 134 LOC.

Art. 138

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>b) in particolare</p> <p>In particolare il segretario:</p> <p>a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio;</p> <p>b) redige il verbale dell'assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;</p> <p>c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del comune;</p> <p>d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC.</p>	<p>b) in particolare</p> <p>In particolare il segretario:</p> <p>a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale;</p> <p>b) redige il verbale dell'assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;</p> <p>c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del comune;</p> <p>d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC.</p> <p>e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.</p>

Commento

Vedi commento schede artt. 9 e 98 LOC.

Art. 139

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Incompatibilità</p> <p>¹Il segretario è soggetto all'incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del municipio alle lettere a) e b) dell'art. 82.</p> <p>²La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali. In questi casi egli decade immediatamente dalla carica.</p>	<p>Incompatibilità</p> <p>¹Il segretario è soggetto all'incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del municipio alle lettere a) e b) dell'art. 82.</p> <p>²La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 83 LOC.

cpv. 2

E' stato inoltre tolta la conseguenza della decadenza della carica, eccessivamente penalizzante.

Art. 142

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p><u>art. 142</u></p> <p>Attestato di abilitazione</p> <p>Il Consiglio di Stato conferisce un attestato di abilitazione per la carica di segretario comunale ai candidati che superano un esame secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.</p> <p><u>art. 143</u></p> <p>Requisiti</p> <p>¹Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso dell'attestato di abilitazione.</p> <p>²Il segretario privo dell'attestato di abilitazione deve conseguirlo entro l'anno di prova, pena la decadenza dalla carica.</p> <p>³Il municipio può concedere, al massimo, un secondo anno di prova.</p>	<p>Requisiti; diploma cantonale per l'esercizio della professione: frequenza corsi obbligatori di formazione</p> <p>¹Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all'esercizio della professione.</p> <p>²Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.</p> <p>³Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.</p>

La modifica riguarda il tema: **Segretario comunale: requisiti e formazione**

Articoli correlati modificati

Legge organica comunale: art. 144

Commento alle modifiche agli artt. 142 e 144 LOC

art. 142

L'art. 142 regola i requisiti per l'esercizio della carica di Segretario comunale. Esso raggruppa i presupposti dei precedenti artt. 142 e 143 LOC, apportando tuttavia alcune modifiche.

- **cpv. 1:** si conferma il principio per cui il Segretario, oltre ad essere di cittadinanza svizzera e avere i diritti civili, deve conseguire il diploma cantonale. Ciò a seguito di un esame finale in cui vengono verificate le conoscenze e le competenze acquisite dal candidato a conclusione della formazione.
- **cpv. 2:** contempla i disposti atti a regolare le conseguenze relative al mancato conseguimento del diploma cantonale, adattati ai tempi oggi necessari oggi per la formazione (finora art. 143 LOC).
- **cpv. 3:** introduce l'obbligo di frequentare i corsi di formazione continua.

Sul concetto e i contenuti della formazione di base e continua dei Segretari comunali: la relativa determinazione rientra nelle competenze del **Centro di formazione per gli Enti locali** in collaborazione con la relativa Commissione di vigilanza e l'Associazione dei Segretari comunali. La regolamentazione è inoltre demandato al Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

In tema cfr. anche nuovo art. 37 RALOC.

art. 144

Il Dipartimento organizza viene sostituito con *Il Consiglio di Stato è responsabile*". Il compito di predisporre la formazione ai Segretari comunali è assegnato al Centro di formazione degli Enti locali, accompagnato da un'apposita Commissione di vigilanza.

Art. 144

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Corsi di abilitazione. Aggiornamento obbligatorio</p> <p>Il Dipartimento organizza corsi di abilitazione e corsi obbligatori di aggiornamento per segretari.</p>	<p>Corsi di formazione</p> <p>Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 142 LOC.

Art. 155

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Conto degli investimenti</p> <p>¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni.</p> <p>²Esso deve indicare l'investimento lordo e netto.</p>	<p>Conto degli investimenti</p> <p>¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni.</p> <p>²Esso deve indicare l'investimento lordo e netto.</p> <p>³Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell'investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice.</p>

*La modifica riguarda il tema: **La gestione finanziaria***

Altri articoli in tema modificati:

Legge organica comunale: artt. 156, 158, 161, 162, 164b, 167, 171a, 171b, 171c, 214

Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici: art. 3

cfr. anche scheda di questi articoli

Commento

cpv. 3

Con il nuovo capoverso 3 viene introdotta la regola secondo la quale il Legislativo è tenuto a dare scarico al Municipio, in sede di consuntivo, della liquidazione di ogni investimento effettuato. Ciò indipendentemente da eventuali sorpassi di credito.

Questa nuova regola non sostituisce l'obbligo di allegare ai consuntivi la tabella del controllo dei crediti (art. 21 cpv. 2 lett. c RgfC) che informa, in base all'avanzamento dei lavori, sulla spesa effettuata in rapporto al credito votato.

Stante l'entrata in vigore della modifica il 1.1.2009, la nuova norma varrà per tutti i crediti non ancora liquidati (pagati) entro il 31.12.2008.

Il nuovo articolo ha lo scopo di migliorare l'informazione al Legislativo sullo sviluppo ed in particolare sulla conclusione delle opere votate e permette di chiudere formalmente un credito straordinario. Essa riguarda tutti i crediti votati ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. e e g LOC.

Nel **messaggio municipale** sui conti consuntivi, e meglio nel capitolo riguardante il conto degli investimenti, dovrà essere fornito un resoconto più o meno dettagliato a seconda della complessità dell'opera eseguita, per ogni investimento giunto a termine.

Si ritiene che in ogni caso debbano essere date le seguenti indicazioni minime:

- l'importo del credito approvato (più eventuali supplementi accordati) con i relativi riferimenti (no. messaggio e data di approvazione);
- la spesa complessiva finale e la differenza con il credito accordato;
- una breve motivazione dell'eventuale differenza.

Il **dispositivo di approvazione** dei conti consuntivi dovrà infine contenere un punto apposito per ogni investimento liquidato, da approvare (se non vi è un sorpasso di credito) a **maggioranza semplice**. Il testo potrà indicativamente essere del seguente tenore:

E' approvata la liquidazione finale del credito di fr. xxxx di cui al MM no. xx del xx.xx.xxxx.

Nel caso di **sorpassi di credito**, purché inferiori al 10% del credito originario o minori di fr. 20'000.--, l'approvazione avviene a maggioranza qualificata, secondo la seguente possibile formulazione in un punto separato di dispositivo, in sede di approvazione dei consuntivi:

E' approvata la liquidazione finale del credito di fr. xxxx di cui al MM no. xx del xx.xx.xxxx. Il sorpasso di fr. xxx.xx è ratificato.

Infine è opportuno ricordare schematicamente le modalità di approvazione finale delle opere, a dipendenza dell'esistenza o meno di sorpassi di credito.

Risultato	Modalità di approvazione	Maggioranza necessaria
Nessun sorpasso	Assieme ai conti consuntivi: indicazioni nel messaggio + punto separato nel dispositivo <i>nuovo cpv. 3 art. 155 LOC</i>	Semplice
Sorpasso < 10 % del credito oppure > 10% del credito ma < di fr. 20'000.--	Assieme ai conti consuntivi: indicazioni nel messaggio + punto separato nel dispositivo <i>nuovo art. 155 cpv. 3 LOC; art. 168 cpv. 2 LOC</i>	Qualificata
Sorpasso > 10% del credito e > di fr. 20'000.--	Messaggio apposito <i>art. 168 cpv. 2 e 3 LOC</i>	Qualificata

Art. 156

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Piano finanziario</p> <p>¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:</p> <p>a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;</p> <p>b) sugli investimenti;</p> <p>c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;</p> <p>d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.</p> <p>²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.</p> <p>³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussioni all'assemblea o al consiglio comunale.</p>	<p>Piano finanziario</p> <p>¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:</p> <p>a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;</p> <p>b) sugli investimenti;</p> <p>c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;</p> <p>d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.</p> <p>²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.</p> <p>³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussioni all'assemblea o al consiglio comunale.</p> <p>⁴Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.</p>

Commento

cpv. 4

Il nuovo cpv. 4 riprende nella LOC quanto finora indicato all'art. 20a cpv. 3 Rgfc (che viene di conseguenza stralciato), nel senso che è richiesto un aggiornamento quando si verificano modifiche di rilievo nei parametri sulla base dei quali è stato allestito il PF.

Esempi in tal senso: l'intervenuta decisione su un importante investimento, modifiche importanti delle spese correnti (p. es.: aumento dell'organico); variazione del tasso di interesse sui debiti; variazione delle previsioni di inflazione o del gettito di imposta, ecc.

Nuova è per contro la richiesta di una revisione biennale, mentre finora il PF veniva allestito ogni quattro anni all'inizio della legislatura. Come fino ad oggi la valenza temporale è di quattro anni (minimo) e l'allestimento è da effettuare la prima volta a partire dal primo anno dopo le elezioni (art. 20a cpv. 2 Rgfc).

Art. 158

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Ammortamento. Interesse del debito</p> <p>¹Ogni anno deve essere previsto l'ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento.</p> <p>²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 5% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio.</p> <p>³Questa spesa, unitamente a quella degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.</p>	<p>Ammortamento. Interesse del debito</p> <p>¹Ogni anno deve essere previsto l'ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento.</p> <p>²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio.</p> <p>³Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.</p> <p>⁴I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l'esercizio.</p> <p>⁵L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata di regola entro quattro anni. Il Dipartimento può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.</p> <p>⁶Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.</p>

Articolo correlato modificato:
art. 214 LOC - cfr. anche scheda di questo articolo

Commento

Lo scopo principale delle modifiche apportate alle regole sugli ammortamenti è quello di potenziare la capacità di autofinanziamento dei Comuni e di conseguenza di ridurre l'indebitamento.

In sunto sono state introdotte le seguenti novità:

- aumento dal 5 al 10% del tasso di ammortamento minimo complessivo della sostanza ammortizzabile (art. 158 cpv. 2 LOC/ art. 12 cpv. 1 RgfC);
- di conseguenza sono pure state riviste le aliquote di ammortamento minime e massime per le singole categorie di sostanza ammortizzabile (art. 12 cpv. 2 RgfC);
- esclusione dalla sostanza ammortizzabile delle opere per l'approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque che andranno ammortizzate sul valore iniziale in base alla durata di vita (art. 158 cpv. 3 LOC / art. 13 cpv. 2 e 3 RgfC, art. 27 cpv. 4 RgfC);
- esclusione dalla sostanza ammortizzabile dei terreni patrimoniali non edificati e delle partecipazioni amministrative, da ammortizzare secondo la perdita effettiva di valore (art 158 cpv. 4 LOC);
- esclusione dalla sostanza ammortizzabile degli immobili da reddito patrimoniali, da ammortizzare secondo regole commerciali (art. 214 LOC/ art. 13 cpv. 1 RgfC);
- ammortamento dell'eccedenza passiva in quattro anni, con facoltà del Dipartimento delle istituzioni di concedere una deroga (art. 158 cpv. 5 LOC);
- adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10% entro quattro anni, con misure accompagnatorie per limitarne l'impatto (art. 214 LOC).

A) Sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 2 (min. 10%)

Per applicare correttamente le nuove regole, è importante delimitare di conseguenza i beni allibrati a bilancio. Sarà perciò necessario, d'ora innanzi, presentare **due distinte tabelle** per gli ammortamenti (oppure presentarne una ma con due categorie separate), ovvero una con i beni sottoposti al tasso minimo complessivo del 10%, e una con gli altri investimenti. All'interno delle due tabelle è inoltre consigliabile separare i beni amministrativi da quelli patrimoniali.

La **sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 2**, sottoposta cioè al limite del 10% è composta dalle seguenti categorie (aliquote art. 12 RgfC), **esclusa** la sostanza di cui ai punti B) - E):

<u>Categoria:</u>	<u>aliquote nuove</u>	<u>aliquote attuali</u>
o terreni non edificati	0-10	0-5
o opere del genio civile	10-25	6-15
o costruzioni edili	6-15	4-10
o boschi	4-10	2-5
o mobilio, macch. ecc.	25-100	20-50
o contributi per invest.	10-25	6-15
o altre uscite attivate	25-100	20-100

Per il calcolo del tasso di ammortamento complessivo (min. 10%), fa stato il valore della **sostanza ammortizzabile al 31 dicembre dell'anno precedente**.

B) Sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 3 (ammort. sul valore iniziale)

Le seguenti opere (vedi punti a. e b.) sono da ammortizzare con **tassi stabiliti in funzione della durata di vita, da applicare sul valore iniziale (netto)**. Questa nuova prassi è stata introdotta in quanto trattasi di opere finanziate da tributi causali.

In particolare, per quanto riguarda la depurazione delle acque, occorre rispettare le disposizioni federali in materia, che prevedono la copertura dei costi tramite il prelievo di apposite tasse. Tra questi costi vi sono anche gli interessi e gli ammortamenti residui degli investimenti effettuati.

Per garantire una stabilità delle tasse causali, evitare un carico eccessivo all'utenza all'inizio del periodo di ammortamento pur mantenendo un adeguato recupero dell'investimento, è quindi opportuno applicare ammortamenti costanti nel tempo.

a. Infrastrutture per l'approvvigionamento idrico

Valgono i tassi dell'attuale **art. 27 cpv. 4 Rgfc**. Il sistema è **vincolante**, non è quindi più possibile applicare il metodo dell'ammortamento sul valore residuo.

Se al momento del passaggio al nuovo sistema di ammortamento non dovesse essere possibile (o dovesse essere troppo laborioso) ricostruire la tipologia delle opere con i relativi valori, è concesso per semplicità di applicare un tasso unico per tutte le infrastrutture **esistenti**, ritenuto di principio un minimo del 3.5% del valore iniziale.

b. Opere per lo smaltimento e depurazione delle acque

I tassi da adottare, secondo le indicazioni emerse dai materiali legislativi e sentita la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), sono stabiliti ora all'art. 13 Rgfc come segue:

- per le **canalizzazioni e opere connesse** (stazioni di pompaggio, bacini di chiarificazione, ecc.): **min. 2.5%** (40 anni) - **max. 3.5%** (28.6 anni)
- per gli **impianti di depurazione**: **min. 3%** (33 anni) - **max. 5%** (20 anni)
- per i **contributi di investimento** (gruppo di bilancio 16; si tratta in genere di contributi a consorzi che hanno costruito collettori intercomunali o impianti di depurazione) si dovrà applicare un tasso che corrisponde al tipo di opera che l'ente delegato ha realizzato.

Determinazione del valore iniziale

Il calcolo dell'ammortamento per questo tipo di opere è effettuato sul *valore iniziale*, per cui diventa importante una corretta determinazione dello stesso.

Per le **infrastrutture esistenti**, nel caso dovesse risultare difficoltoso o impossibile risalire al valore iniziale netto dell'investimento, questo può essere calcolato in modo semplificato come segue:

	Operazione (da effettuare per ogni opera allibrata a bilancio)	Esempio: tronco di canalizzazione comunale, tasso ammortamento 3% (33 anni durata totale), valore residuo a bilancio fr. 1'300'000
1	calcolare (stimare) il periodo residuo di utilizzo (*)	20 anni
2	dividere il valore residuo di bilancio per il periodo residuo di utilizzo	fr. 1'300'000 : 20 = fr. 65'000 = ammortamento annuo secondo il nuovo sistema
3	il valore iniziale "teorico" (non è quello effettivo!) può essere ottenuto moltiplicando la rata di ammortamento per il numero di anni della durata di vita totale dell'opera	fr. 65'000 x 33 = 2'145'000 = valore iniziale "teorico"

(*) La durata residua viene stimata tenendo conto della data di costruzione e, dove è conosciuto, dello stato di conservazione dell'infrastruttura. Risulta perciò utile avere un inventario aggiornato di tutte le infrastrutture con i relativi dati tecnici e storici.

Le **nuove infrastrutture** (che dovranno essere allibrate a bilancio separatamente per ogni investimento effettuato) andranno ammortizzate **a partire dall'anno successivo la fine dei lavori**. Nel caso la liquidazione di un'opera, in particolare l'incasso di eventuali **sussidi**, dovesse tardare, è possibile dedurre dal *valore iniziale* l'importo **presunto** del sussidio; al momento dell'incasso del sussidio il *valore iniziale* verrà se del caso corretto. In alternativa, il *valore iniziale* può rimanere quello lordo, che in seguito sarà corretto al momento dell'incasso dei sussidi.

Contributi di costruzione

Si ricorda come i contributi di costruzione vadano registrati nel conto degli investimenti (e quindi riportati a bilancio) all'atto della loro **emissione**.

Al momento dell'emissione dei contributi, si correggerà il *valore iniziale* dell'investimento di un importo pari all'emissione stessa:

- se l'emissione riguarda una precisa tratta allibrata distintamente a bilancio, la correzione del *valore iniziale* sarà da effettuarsi su tale opera;
- se invece si è di fronte ad un'emissione generale che interessa tutto il comprensorio di PGS, si diminuiranno proporzionalmente i *valori iniziali* di tutte le posizioni allibrate.

Nei casi di vecchie emissioni di contributi non contabilizzate, dove l'incasso (delle rate decennali) è in corso, si consiglia di quantificare l'importo dei contributi ancora da incassare ed effettuare la relativa correzione del *valore iniziale* secondo le modalità sopra indicate.

In alternativa si può procedere, di volta in volta, alla correzione del *valore iniziale* dopo l'incasso delle rate.

Valore a bilancio - Tabella degli ammortamenti - Cartoteca

Si sottolinea che **a bilancio** verrà, come finora, allibrato il **valore residuo** del bene comunale (sistema di ammortamento diretto). Per contro nella **tabella degli ammortamenti** si dovrà aggiungere una colonna con il *valore iniziale* sul quale è effettuato il calcolo dell'ammortamento. La tabella degli ammortamenti per questo tipo di beni amministrativi potrebbe essere indicativamente la seguente:

Numero conto	Opera	Valore iniziale (invest. netto)	Valore a bilancio 1.1.	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per inv.	Entrate per inv.	Valore a bilancio 31.12.
141.01	Fognatura tratta I	1'250'000	875'000	3.00%	37'500			837'500
141.02	Fognatura tratta II	760'000	691'600	3.00%	22'800			668'800
141.03	Fognatura tratta III (in costruz.)		115'000			386'000	100'000	401'000
162.01	Contrib.al consorzio X (collettore)	2'400'000	1'752'000	3.00%	72'000			1'680'000
162.02	Contributo al consorzio dep. (IDA)	1'900'000	172'000	4.00%	76'000			96'000
TOTALE		6'310'000.00	3'605'600.00	3.30%	208'300.00	386'000.00	100'000.00	3'683'300.00

Infine si ricorda come sia necessaria la tenuta di una **cartoteca** dove, per ogni investimento, si possano ricostruire i costi sostenuti, i sussidi ed altre entrate, ma specialmente i *valori iniziali* con le relative variazioni nel tempo.

C) Sostanza ammortizzabile ai sensi del cpv. 4 (perdita effettiva di valore)

Si tratta dei **terreni patrimoniali** ancora liberi da edificazione e delle **partecipazioni amministrative** (gruppo di bilancio 15).

Questi beni non vanno di principio ammortizzati, se non una volta constatato che il valore effettivo (valore di mercato / valore reale) è inferiore a quello di bilancio. In tal caso la correzione (ammortamento patrimoniale, conto 330) va effettuata a consuntivo dell'anno in cui la perdita si è verificata.

Riservato quanto stabilito dall'art. 214 cpv. 1 lett. c LOC (cfr. cap. E di cui sotto), questa regola non vale per eventuali aumenti di valore; rivalutazioni del valore di bilancio non possono quindi essere effettuate.

D) Ammortamento stabili da reddito dei beni patrimoniali (art. 13 cpv. 1 Rgfc)

Si giustifica infine mantenere, ed anzi ampliare la categoria dei beni da ammortizzare secondo **principi commerciali**. Se l'attuale art. 13 del Rgfc prevede l'ammortamento con questi criteri per le abitazioni locative costruite con i sussidi federali e cantonali, si ritiene necessario ampliare questo concetto di ammortamento a tutti gli stabili da reddito dei beni patrimoniali. Ciò anche per coerenza con l'art. 214 cpv. 1 lett. c LOC (si veda sotto).

Ovviamente questi particolari oggetti **non faranno parte della sostanza ammortizzabile** di cui all'art. 158 cpv. 2 LOC (min. 10%).

E) Ammortamento dell'eccedenza passiva (cpv. 5)

Viene ripreso nella Legge, e meglio precisato, l'attuale art. 13 cpv. 2 Rgfc. La nuova norma vuole in sostanza che un Comune non rimanga per più di 4 anni con un capitale proprio negativo.

In casi particolari, quando l'eccedenza passiva è frutto di eventi straordinari (p.es. grosse correzioni di bilancio), il Dipartimento può concedere delle deroghe.

F) Misure di accompagnamento (art. 214 LOC)

Il raddoppio del tasso di ammortamento minimo dal 5 al 10% potrebbe causare in determinati casi degli aumenti di spesa anche importanti e mettere eventualmente in difficoltà il Comune.

L'art. 214 LOC (norma transitoria) prevede una serie di misure di accompagnamento.

Il limite del 10% può essere raggiunto in quattro anni

E' facoltà del Comune prevedere un aumento graduale del tasso d'ammortamento minimo di cui all'art. 156 cpv. 2 LOC, da raggiungere in quattro anni. Tenuto conto del fatto che l'entrata in vigore della Legge è prevista per il 1.1.2009 e che gli ammortamenti sono da decidere a preventivo, **il tasso minimo del 10% sarà vincolante nel 2013**. In questo lasso di tempo possono essere mantenute, solo per le **opere esistenti**, i tassi per categoria attuali.

Per i **nuovi investimenti** (si intende con ciò quelli non ancora liquidati entro il 31.12.2008) sono invece applicabili da subito (ovvero con il **preventivo 2010**) le nuove regole e le nuove aliquote degli artt. 12 e 13 Rgfc.

Riduzione della sostanza ammortizzabile in contropartita del capitale proprio

All'entrata in vigore della modifica legislativa, il Comune può decidere di effettuare un ammortamento straordinario registrandolo direttamente a bilancio, in contropartita del capitale proprio. Questa operazione deve essere **approvata dal Legislativo comunale**, con maggioranza semplice.

Vista l'importanza del capitale proprio quale riserva contabile atta ad assorbire eventuali disavanzi, l'ammortamento straordinario può essere di principio effettuato **solo in presenza di un capitale proprio consistente**, e non deve in ogni caso azzerare lo stesso.

Il capitale proprio non può essere ridotto al di sotto del 25% del gettito di imposta cantonale base (art. 32a RgfC).

Rivalutazione di beni immobili patrimoniali e ammortamento straordinario

Secondo la lett. c) dell'art. 214 LOC, è possibile procedere alla rivalutazione di beni immobili patrimoniali fino al raggiungimento del valore reale commerciale.

L'utile così conseguito, regolarmente registrato in gestione corrente, può essere utilizzato per effettuare degli ammortamenti straordinari. Questa operazione, che può avvenire solo in occasione della presente revisione della LOC, ha lo scopo di alleviare la spesa di ammortamento. Essa richiede però la **massima prudenza**, per cui si consiglia di far verificare i termini della rivalutazione dall'organo di controllo esterno o da un altro **specialista**.

Art. 161

Versione attuale	Nuova versione <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Debito pubblico e autofinanziamento</p> <p>¹Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.</p> <p>²L'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.</p> <p>³Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento.</p>	<p>Debito pubblico e autofinanziamento</p> <p>¹Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.</p> <p>²L'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.</p> <p>³Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.</p>

Commento

Vedi anche commento scheda art. 9 LOC.

cpv. 3

La seconda frase (nuova) del capoverso 3 è stata inserita per tener conto delle possibilità di delega da parte del Municipio all'amministrazione, di cui all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC. Tali deleghe possono in effetti toccare anche la gestione della liquidità e dei debiti.

Art. 162

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Moltiplicatore</p> <p>¹Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.</p> <p>²Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;</p> <p>b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio e del disavanzo degli esercizi precedenti;</p> <p>c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare.</p>	<p>Moltiplicatore</p> <p>¹Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.</p> <p>²Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;</p> <p>b) tiene conto dell'ammontare del capitale;</p> <p>c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare.</p>

Commento

cpv. 2

La modifica prevede che il moltiplicatore di imposta di un determinato anno possa essere fissato già dopo l'approvazione del preventivo di quell'anno. Finora si doveva necessariamente attendere la crescita in giudicato dei consuntivi dell'anno precedente. Inoltre è stato fissato un termine ultimo per la fissazione del moltiplicatore, **ovvero il 31 dicembre dell'anno per il quale viene stabilito.**

Lo scopo di questa deriva dalla constatazione di una tendenza a ritardare sempre più la fissazione del moltiplicatore. Ciò a causa dell'incertezza sull'evoluzione del gettito, ma anche, in certi casi, a causa del ritardo con cui vengono approvati i conti consuntivi dell'anno precedente.

Si sottolinea come, posta l'entrata in vigore della modifica di legge il 1.1.2009, il termine ultimo di approvazione del moltiplicatore varrà anche per eventuali moltiplicatori non ancora stabiliti per anni precedenti. In altre parole, **entro il 31.12.2009 dovrà essere fissato il moltiplicatore del 2009 e (se del caso) degli anni precedenti.**

La modifica della lettera **b)** del capoverso 2 è di tipo redazionale, in quanto il capitale proprio corrisponde già alla somma dei risultati d'esercizio degli anni precedenti.

Art. 164 b (nuovo)

Versione attuale	Nuova versione
	<p>Messaggi relativi a investimenti</p> <p>I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.</p>

Commento

Questo nuovo articolo tende a rafforzare l'informazione al Legislativo al fine di renderne le decisioni sulle spese di investimento più ponderate. Non di rado i messaggi con i quali si chiedono crediti per opere pubbliche anche importanti trascurano infatti l'informazione circa le conseguenze finanziarie dell'investimento.

Il regolamento (art. 15 Rgfc) fissa il limite oltre il quale l'investimento (netto) è ritenuto "rilevante". Esso è calcolato con una percentuale **(10%) del gettito di imposta cantonale** accertato annualmente dalla Sezione degli enti locali, ritenuto comunque che il nuovo articolo è da applicare ogni qualvolta l'investimento netto **supera l'importo di fr. 1'000'000.--**.

Non di meno la Sezione degli enti locali ritiene opportuno raccomandare l'applicazione di questo nuovo articolo in modo generalizzato.

Le "indicazioni sulle conseguenze finanziarie" devono garantire di principio l'informazione:

- sugli oneri finanziari conseguenti all'investimento,
- sulle altre spese (p. es. costi di manutenzione e gestione, necessità di aumento del personale, ecc.) derivanti da una determinata opera,
- su eventuali ricavi ad essa legati (p.es. affitti, tasse, ecc.),
- sulla pertinenza dell'investimento con il piano finanziario.

Inoltre è importante focalizzarsi sulla verifica della **soportabilità** dell'investimento. Questa di principio è in relazione:

- con l'autofinanziamento del Comune, ovvero con la possibilità di finanziare l'investimento senza far capo al debito pubblico ed eventualmente
- con la possibilità del Comune di sopportare un aumento del debito pubblico; ciò presuppone il conseguimento di avanzi strutturali di gestione corrente che possano assorbire i nuovi oneri finanziari generati dall'investimento o la presenza di un adeguato capitale proprio per incamerare eventuali disavanzi causati dagli stessi.

Siccome la soportabilità di un determinato investimento dipende anche da altre opere che il Comune può avere in cantiere o in previsione, così come dall'evoluzione della gestione corrente, può essere più semplice e chiaro ricorrere allo strumento del **piano finanziario (PF)**; si ricorda che, se non ancora previsto dal PF, un investimento di portata rilevante può rappresentare una *modifica di rilievo* ai sensi del nuovo capoverso 4 dell'art. 156 LOC, modifica che da adito ad un aggiornamento del PF.

Art. 171 a

Versione attuale	Nuova versione
<p>Controllo finanziario</p> <p>¹Il controllo della gestione finanziaria e della tenuta dei conti compete alla commissione della gestione.</p> <p>²Per agevolare il compito del controllo finanziario il comune può dotarsi di un organo peritale di controllo sottoposto amministrativamente al municipio. A tale scopo il municipio affida il mandato ad un ufficio di controllo esterno.</p> <p>³Nell'esercizio delle sue competenze quale organo con funzione di vigilanza generale, la commissione della gestione ha diritto di prendere conoscenza del contenuto dei rapporti dell'organo peritale di controllo, come pure di richiedere informazioni supplementari.</p> <p>⁴Il regolamento di applicazione fissa i contenuti minimi del rapporto allestito dall'organo peritale di controllo.</p>	<p>Controllo finanziario</p> <p>¹La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore.</p> <p>²Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.</p> <p>³Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.</p> <p>⁴Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.</p>

Commento

cpv. 2

Obbligatorietà dell'organo di controllo esterno e suo ruolo

L'articolo sul controllo finanziario del Comune è stato rivisto per adattarlo alle esigenze di una verifica più professionale. Viene infatti demandata ad un organo di **controllo esterno obbligatorio** la verifica dei consuntivi e di tutti gli aspetti formali e materiali ad essi legati; si tratta di compiti in buona parte già previsti dall'attuale art. 31a Rgfc, che verranno ripresi ed aggiornati in una direttiva (cfr. *Direttiva di applicazione dell'art. 171a cpv. 2 e 4 LOC*, da inserire nel presente classificatore - Parte III). Tra le verifiche previste citiamo quelle sul rispetto del piano dei conti, delle regole contabili e di gestione finanziaria, di completezza della documentazione, ma anche dell'adeguatezza delle procedure e dei controlli interni in materia contabile nei limiti del punto 2.a) della *Direttiva* sopra citata.

Alfine di comprendere bene le responsabilità ed i ruoli nell'ambito del controllo finanziario è opportuno riprendere quanto la Commissione della legislazione ha precisato a proposito della locuzione "organo", in sede di Rapporto 6 marzo 2008:

*Il termine **organo** non è da intendersi in senso stretto, alla stregua ad esempio di un organo giudiziario o di un organo esecutivo, ma quale sinonimo di organismo, ufficio, o anche singolo revisore (cfr. rapporto Commissione legislazione 2 aprile 2008, commento all'art. 171 a LOC).*

L'organo di controllo esterno opera su mandato del Municipio per effettuare determinati controlli e verifiche, ma **non assume la responsabilità istituzionale della vigilanza finanziaria** sull'amministrazione comunale, che rimane della **Commissione della gestione** (art. 171 a cpv. 1 LOC), e in ultima analisi del Legislativo. Alla Commissione della gestione compete in particolare il dovere di intervenire nei confronti del Municipio nel caso si ravvisassero manchevolezze importanti, siano esse riscontrate dalla Commissione stessa che riportate nel rapporto dell'organo esterno. Ad essa compete controllare, se necessario con l'aiuto dell'organo esterno, che eventuali errori vengano corretti. Nei casi più gravi vi è infine la possibilità di segnalare la fattispecie all'autorità di vigilanza cantonale.

Il revisore esterno assume quindi su mandato del Comune la funzione di supporto, qualificato e comunque sottoposto alle regole professionali del ramo, ma non può essere incaricato del ruolo istituzionale della vigilanza interna al Comune sull'operato del Municipio e dell'amministrazione, **che spetta al Legislativo ed alla Commissione della gestione.**

Si ricorda ancora che è compito del Municipio garantire l'integrità del patrimonio del Comune e quindi mettere in atto, attraverso un'appropriata organizzazione ed eventualmente un sistema di controllo interno (vedi art. 171b LOC), le necessarie misure preventive tese a ridurre il rischio di errori o malversazioni. La ricerca sistematica di questi ultimi non rientra infatti di principio nel mandato di revisione annuale dei conti.

Entrata in vigore dell'obbligo della revisione esterna

Con l'entrata in vigore della modifica di legge il 1.1.2009, si ritiene di porre l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo esterno **a partire dalla chiusura dei conti consuntivi 2009**, ovvero nella primavera 2010.

cpvv. 1 e 3

Compiti della Commissione della gestione

La **Commissione della gestione** (cpv. 1, 3 e art. 30 Rqfc), supportata nel lavoro di verifica dei conti dall'organo di controllo esterno, potrà concentrarsi maggiormente sugli aspetti politici. In particolare essa:

- **prende visione del rapporto di controllo esterno** (cpv. 3), di regola nella sua forma integrale salvo parti riguardanti competenze esclusive del Municipio. Nell'ambito del suo ruolo generale di vigilanza sulla gestione del comune (art. 172) compete a questa commissione agire nel caso il rapporto dell'organo di controllo esterno dovesse ravvisare problemi. Se lo ritiene necessario essa può chiedere ulteriori informazioni o verifiche al revisore esterno, che può anche incontrare direttamente. Per ragioni organizzative, ciò deve però avvenire per il tramite del Municipio, dal quale l'organo di controllo esterno ha ricevuto il mandato. Resta inteso che la Commissione stessa può procedere a verifiche e controlli in aggiunta a quelli del revisore esterno;
- supportata dall'organo di controllo esterno per quanto attiene al controllo tecnico dei conti consuntivi, può concentrare le proprie verifiche **sull'opportunità** delle spese e sull'attendibilità dei ricavi. Importante in questo senso è anche il controllo del rispetto dei **principi di gestione finanziaria** stabiliti dall'art. 151 LOC (legalità, equilibrio finanziario, parsimonia, economicità e compensazione dei vantaggi);
- uno dei compiti principali della Commissione della gestione è poi quello di **valutare nel suo insieme la situazione finanziaria** e riferire in merito al Legislativo;
- infine si ricorda il compito di verifica delle conseguenze finanziarie degli investimenti secondo il nuovo art. 164b LOC, la facoltà di esprimersi a riguardo degli aspetti finanziari sui messaggi attribuiti dal Regolamento comunale in esclusiva ad altre commissioni (art. 172 cpv. 3 lett. b LOC), ma anche il compito generale di verifica degli aspetti finanziari sui messaggi che le sono attribuiti in parallelo ad altre Commissioni.

cpv. 4

Requisiti minimi per l'organo di controllo esterno

Secondo il cpv. 4, il Dipartimento fissa i **requisiti minimi** per chi eserciterà la funzione di **organo di controllo esterno** nei Comuni ticinesi. Gli stessi sono contenuti nella già citata *Direttiva di applicazione dell'art. 171a cpv. 2 LOC*, alla quale si rimanda.

Art. 171 b (nuovo)

Versione attuale	Nuova versione
	<p>Organo di controllo interno</p> <p>Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.</p>

Commento

Vedi anche commento scheda art. 9 LOC.

L'aumento della dimensione e della complessità amministrativa dei Comuni, così come l'estensione della possibilità di delega interna dal Municipio all'amministrazione comunale, richiedono, almeno nei Comuni più grandi, nuovi strumenti di controllo delle procedure lavorative.

I casi di malversazione scoperti negli ultimi anni hanno acuito tale esigenza; come già descritto in sede di commento dell'art. 171 a LOC, la revisione annuale dei conti da parte dell'organo di controllo esterno non contempla la ricerca mirata di eventuali malversazioni.

E' perciò innanzitutto necessario che nei Comuni nasca l'esigenza di dotarsi di direttive interne che regolino i flussi di lavoro, le competenze dei singoli funzionari, la separazione dei ruoli ecc., che già di per sé costituiscono dei controlli automatici del lavoro.

Compito dell'**organo di controllo interno** sarà allora quello di verificare la bontà del sistema organizzativo e controllare il rispetto delle regole fissate.

Ciò implica sia una verifica formale delle procedure sia la valutazione del potere di apprezzamento con il quale l'amministrazione opera esercitando, per esempio, le deleghe ad essa assegnate (si rimanda al riguardo il commento all'art. 9 - punto 5).

L'organo di controllo interno **non è obbligatorio** e la sua forma è lasciata alla scelta del Comune. E' ipotizzabile che tale ruolo venga assunto da un ispettorato interno (immaginabile nei Comuni più grandi), dalla Commissione della gestione o un sua sotto-commissione, da una Commissione intercomunale o da specialisti esterni.

Per aiutare i Comuni in questo ambito, la Sezione degli enti locali intende avviare nei prossimi mesi un progetto di creazione di un manuale tipo per facilitare l'introduzione di sistemi per la gestione della qualità nei Comuni ticinesi.

Art. 171 c (nuovo)

Versione attuale	Nuova versione
	<p>Previsione di spesa globale</p> <p>I Comuni possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi con una previsione di spesa globale. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti del nuovo modello contabile. Il Dipartimento emana le direttive in materia.</p>

Commento

Osservazioni generali

Scopo di questo nuovo articolo è quello di introdurre uno strumento per gestire determinati servizi comunali in modo più flessibile.

Per questi servizi viene quindi data la possibilità di allestire un preventivo globale, ovvero limitato al totale delle spese e dei ricavi del relativo centro costo.

Con questo metodo di previsione la responsabilità budgetaria del Municipio viene quindi spostata, per i servizi scelti, ai totali di spese e ricavi, mentre non sarà più tenuto a giustificare eventuali variazioni delle singole posizioni, e ciò a prescindere dal fatto che i consuntivi sono comunque da presentare in modo dettagliato, secondo il piano dei conti armonizzato.

Tra le motivazioni che hanno portato a questo nuovo articolo, vi è anche la constatazione che, dovendo in sede di consuntivo giustificare i sorpassi su ogni singolo conto del piano contabile, i Municipi sono oggi indotti a preventivare ogni posizione con una certa "riserva", con la possibile conseguenza che il fabbisogno di preventivo si rivela spesso troppo prudente.

Va infine evidenziato che il preventivo di spesa globale non assegna all'Esecutivo libertà assoluta nel determinare come spendere il budget concesso, in quanto dovranno sempre essere rispettate le varie basi legali che sottendono le spese ed i ricavi di gestione corrente, quali i regolamenti comunali, le leggi superiori, le convenzioni intercomunali, gli statuti consortili, ecc.

Viste le implicazioni anche politiche di questo nuovo strumento, sarà il **Legislativo comunale** a decidere se, ed in che misura, applicare questa nuova norma.

Di seguito vengono fornite le **direttive** per una corretta applicazione dell'art. 171 c LOC.

Trattandosi di una novità con implicazioni di tipo pratico di un certo rilievo, precisiamo che le stesse verranno se del caso corrette nei prossimi anni in base all'esperienza emersa dai primi casi di applicazione.

A quali servizi si può applicare il preventivo di spesa globale?

Di principio l'utilizzo di questo nuovo strumento può essere generalizzato a **tutte** le attività del Comune. Si fa notare però che si parla di *servizi*; la previsione globale non può quindi riferirsi ad interi dicasteri (p.es. "Amministrazione", "Educazione") o centri costo troppo ampi.

Nel Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (art. 17a RgfC) viene stabilito che di principio la previsione di spesa globale può essere applicata ai servizi identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione **funzionale a 3 cifre**. La Sezione degli enti locali, nell'ambito della ratifica della relativa norma di regolamento comunale (si veda sotto), si riserva di esigere puntuali correttivi.

In forza del nuovo art. 3 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, la previsione di spesa globale può analogamente essere applicata **anche per le aziende municipalizzate**.

Chi decide?

L'utilizzo della previsione di spesa globale al posto del preventivo dettagliato deve essere deciso dal **Legislativo comunale**, che si esprimerà:

- sul **principio** dell'utilizzo della previsione di spesa globale, tramite approvazione di uno specifico articolo nel **Regolamento comunale**,
- e sui servizi toccati approvando, quale allegato al Regolamento comunale, **l'elenco dei servizi** (centri costo riferiti al piano contabile del Comune) per i quali il nuovo metodo di previsione sarà da applicare.

Seguirà la **ratifica** dell'articolo di Regolamento comunale (compreso l'elenco dei servizi) da parte della Sezione degli enti locali, ai sensi dell'art. 188 LOC.

Iter indicativo per l'approvazione dei conti

Con l'utilizzo del nuovo art. 171 c, l'iter di approvazione dei conti preventivi e consuntivi del Comune seguirà indicativamente la seguente traccia (in seguito: PSG = previsione di spesa globale):

- il Municipio, con il supporto dell'amministrazione comunale, prepara il preventivo del Comune che, come finora, viene **elaborato in modo dettagliato**, conto per conto, per tutti i centri costo del piano contabile. Ciò è necessario, oltre che in funzione della presentazione del consuntivo (vedi sotto), anche ai fini dell'elaborazione delle varie ricapitolazioni, in particolare quella per genere di conto e per funzione;
- per contro, il preventivo **da sottoporre al Legislativo** è elaborato in modo tale per cui i servizi per i quali si è deciso di adottare la PSG, appaiono nel documento **solo con il totale delle spese, il totale dei ricavi ed il saldo**;
- la Commissione della gestione, nell'ambito dell'esame del messaggio sul preventivo, ha la facoltà di **prendere visione** del dettaglio anche dei centri costo con PSG. Essa può però intervenire con eventuali proposte di emendamento **solo sui totali**. In sostanza, la discussione dovrebbe spostarsi dall'ambito del singolo conto al budget globale del servizio;
- il Legislativo comunale approva il preventivo; per i servizi con PSG **dispone solo dei totali** e unicamente su questi può apportare eventuali modifiche;
- durante l'anno, per i servizi con PSG, il Municipio deve rispettare gli importi totali (spese e ricavi), mentre non è più vincolato al rispetto dell'importo del singolo conto;
- secondo l'art. 171 c, il **consuntivo** deve infine essere **presentato in modo dettagliato**, conto per conto, per tutti i servizi. Il Municipio motiva eventuali variazioni dei totali; se del caso può inoltre fornire chiarimenti sui singoli conti. La **decisione** di approvazione del consuntivo per i servizi con PSG è però limitata ai **totali** delle spese e dei ricavi.

Art. 172

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Attribuzioni</p> <p>¹L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione.</p> <p>²A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale, i verbali e gli archivi, tenuto conto degli art. 104 e 105 cpv. 2.</p> <p>³La commissione si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13 quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; c) sul consuntivo.</p> <p>⁴La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.</p>	<p>Attribuzioni</p> <p>¹L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 171 a cpv. 2.</p> <p>²A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104.</p> <p>³La commissione si pronuncia: a) sul preventivo; b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari; c) sul consuntivo.</p> <p>⁴La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.</p>

Commento

cpv. 1

Viene pure richiamato l'art. 171 a cpv. 2 LOC: compiti di verifica dei conti assegnati all'organo di controllo esterno.

cpv. 2

E' stato sistemato dal profilo formale il cpv. 2, vista fra l'altro quanto già previsto dall'art. 105 cpv. 2 LOC.

cpv. 3 lett. b

Posto il suo ruolo centrale di controllo finanziario (vedi anche l'art. 171 a cpv. 1 e 3 LOC), la Commissione della gestione deve poter avere una visione globale su investimenti che hanno implicazioni economiche. Non è pertanto pensabile escluderla da un esame, in parallelo con altre Commissioni, di messaggi con incidenza finanziaria. Alla CdG viene pertanto ora garantito un diritto di pretendere l'esame di tali messaggi per gli aspetti di natura finanziaria, nel caso il Regolamento comunale preveda una linea di competenza esclusiva di un'altra Commissione.

Per evitare problemi nell'organizzazione della seduta del Legislativo (invio rapporti), si ritiene opportuno che il Presidente della Commissione, consultati gli altri membri, una volta ricevuti i messaggi abbia a **comunicare sollecitamente** al Municipio ed al Presidente del Legislativo l'intenzione della Commissione di avvalersi della facoltà di cui al cpv. 3 lett. b), nel caso di assegnazione di messaggi ad una sola Commissione da parte del Municipio, secondo le disposizioni di Regolamento comunale.

L'apposito articolo di RALOC (cfr. art. 10 cpv. 2 RALOC) fissa il termine di 7 giorni dalla ricezione dei messaggi, oltre il quale, se non espressamente segnalato, si ritiene detta facoltà non sollecitata.

art. 173

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Incompatibilità</p> <p>¹Non possono far parte della commissione:</p> <p>a) i membri del municipio ed i supplenti;</p> <p>b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;</p> <p>c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.</p> <p>²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.</p>	<p>Incompatibilità</p> <p>¹Non possono far parte della commissione:</p> <p>a) i membri del municipio ed i supplenti;</p> <p>b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;</p> <p>c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.</p> <p>Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.</p> <p>²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.</p>

Commento

Vedi scheda art. 83 LOC.

Art. 186

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Regolamenti</p> <p>Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.</p>	<p>Regolamenti; procedura</p> <p>¹Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.</p> <p>²L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.</p>

Commento

cpv. 2

Viene aggiunto un secondo capoverso in cui si specifica la procedura di approvazione dei Regolamenti comunali in Legislativo (Assemblea e Consiglio comunale).

Quale novità viene introdotto il principio per cui il voto sul singolo articolo interviene solo se in relazione al medesimo vi sono state proposte di modifica rispetto alla proposta municipale. In tal caso la procedura di voto sarà quello delle votazioni eventuali (art. 9 RALOC). Altrimenti si vota solo sul complesso.

Il non dover obbligatoriamente votare su ogni articolo avrà quale conseguenza un alleggerimento procedurale in sede di approvazione di regolamenti.

La modifica concernerà tutti gli atti che vengono approvati secondo la procedura dei Regolamenti comunali (vedi convenzioni, norme di PR, statuti).

È stato pure stralciato il cpv. 5 dell'art. 28 LOC su analogo oggetto.

Art. 189

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Facoltà del Consiglio di Stato</p> <p>¹Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 della legge, può:</p> <p>a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;</p> <p>b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;</p> <p>c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.</p> <p>²Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.</p> <p>³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi.</p>	<p>Facoltà del Consiglio di Stato</p> <p>¹Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 della legge, può:</p> <p>a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;</p> <p>b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;</p> <p>c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.</p> <p>²Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.</p> <p>³I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.</p>

Commento

Per garantire sufficiente pubblicità alla risoluzione di ratifica dei Regolamenti comunali da parte dell'Autorità superiore, si prevede ora che il dispositivo della risoluzione di ratifica venga pubblicato all'albo: può essere utile in caso di modifiche d'ufficio, per l'esecutività del Regolamento, ecc.

Art. 193

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuovo articolo</i>
	<p>Esecuzione dei compiti pubblici a) principio</p> <p>¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.</p> <p>²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.</p> <p>³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.</p> <p>⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare indicazioni vincolanti sull'attività.</p> <p>⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.</p>

La modifica riguarda il tema: ***Esecuzione di compiti comunali tramite soggetti esterni all'amministrazione comunale***

Articoli correlati modificati

artt. 193 a, 193 b, 193 c- e - cfr. anche schede di questi articoli

Premessa generale agli art. 193 e segg. LOC

Attraverso i nuovi artt. 193 e segg. LOC vengono poste basi legali più ampie e sistematiche rispetto a quelle finora in vigore, concernenti l'agire dei Comuni attraverso soggetti esterni all'amministrazione per l'esecuzione di compiti comunali.

Non é una novità assoluta. La LOC e RALOC lo fanno in parte già attualmente, tuttavia in modo più puntuale su singoli aspetti e oggetti. Ne sono esempio:

- art. 13 cpv. 1 let. p LOC in tema di designazione dei delegati comunali in enti pubblici e privati di cui il Comune è parte
- art. 193 LOC sulle convenzioni
- art. 5 RALOC in tema di informazioni sui conti inerenti a servizi e attività di enti o società di cui il Comune è parte.

In occasione della revisione l'obiettivo è stato quello di regolare in un pacchetto di articoli conseguenti, con una precisa ubicazione nella LOC, quest'agire "al di fuori dell'amministrazione comunale".

Per simile operare non occorre necessariamente pensare a organismi di diritto privato. Ne siamo infatti in presenza anche quando attraverso la forma più classica e tradizionale della collaborazione, ovvero la convenzione di diritto pubblico, il Comune delega ad un altro Comune (Comune sede) facendo capo ai suoi servizi lo svolgimento di un suo compito.

Accanto vi è poi effettivamente l'operare sul piano del diritto privato. Da tempo i Comuni costituiscono e partecipano a organismi di diritto privato (associazioni, società anonime, cooperative, fondazioni) per lo svolgimento dei loro compiti. Si veda del resto pure l'art. 19 Cost. cant. Nell'ultimo decennio, oltre alle forme classiche di concessione previste dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (art. 35 e segg. LMSP), diversi Comuni attraverso atti approvati dal Legislativo comunale hanno delegato a terzi (perlopiù SA con capitale pubblico) la gestione di determinati servizi, in particolare la gestione di infrastrutture sportive, parcheggi, ecc. Per i contenuti di questi atti i Comuni si sono ispirati ai criteri giurisprudenziali e dottrinali in materia.

In sostanza si assiste già nella prassi a diverse forme di *outsourcing*, oggi non però regolate espressamente dalla legge. La revisione va segnatamente nella direzione di creare base legali più esaustive.

Riservati taluni compiti fondamentali di valenza politico-istituzionale, riservate parimenti disposizioni di legge superiore e indicazioni del legislatore (cfr. commento seguente all'art. 193 che riprende i contenuti del Rapporto 2 aprile 2008 della Commissione della legislazione), i Comuni possono decidere di ricorrervi se lo ritengono necessario, utilizzando la forma che puntualmente meglio adempie alle loro esigenze.

Per le motivazioni di dettaglio della modifica: cfr. Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 e Rapporto della Commissione della legislazione del 2 aprile 2008 - note agli artt. 193 e segg. LOC.

Commento al nuovo art. 193

Il nuovo art. 193 LOC è un articolo "cappello" di carattere generale, di riferimento per gli articoli successivi (art. 193a e segg. LOC).

In questo articolo viene infatti:

- enunciata la regola generale per cui il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica (cpv. 1);
- fissato il principio della responsabilità ultima del Comune quando decide di operare in tal senso (cpv. 2);
- regolato l'obbligo di informazione al Legislativo comunale da parte del Municipio sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni (cpv. 3);
- stabilito il diritto degli organi comunali di dare indicazioni vincolanti sull'attività (cpv. 4);
- infine riservato il diritto superiore e speciale (cpv. 5).

cpv. 1

Viene enunciata la regola generale secondo la quale:

- il Comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica;
- nelle forme di legge, esso può inoltre costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

E meglio:

- **Forme di diritto privato**

Con il cpv. 1 non si è introdotta **nessuna** novità dal profilo materiale rispetto a quanto già oggi i Comuni fanno in relazione all'operare attraverso organismi di diritto privato. Si è piuttosto inteso trascrivere a livello di testo di legge una situazione nella realtà già ampiamente esistente, peraltro pure accennata dalla Costituzione cantonale in riferimento alla collaborazione (art. 19 Cost. cant.).

I Comuni negli ultimi decenni hanno diverse volte costituito, anche con altri Comuni, organismi di diritto privato (in particolare società anonime) per l'esecuzione di compiti pubblici. Hanno talvolta pure deciso di partecipare a società esistenti. Questi soggetti agiscono sovente sulla base di "mandati/concessioni" da parte del Comune. Ne sono esempio le SA che gestiscono infrastrutture pubbliche (centri sportivi, parcheggi, ecc.). Per i contenuti di questi "atti di delega" i Comuni si sono ispirati ai criteri giurisprudenziali e dottrinali in materia, laddove la LMSP non era immediatamente applicabile.

L'agire attraverso soggetti di diritto privato avviene attraverso:

- **Società anonime:** le tradizionali società anonime, secondo gli art. 620 e segg. CO, le società anonime ad economia mista secondo l'art. 762 CO.
Per quanto attiene all'entità della partecipazione comunale: vi sono società in cui il pacchetto azionario è interamente in mano al Comune; società in cui esso è suddiviso fra diversi Comuni (SA diviene strumento di collaborazione intercomunale); i Comuni possono però anche acquisire azioni accanto ad azionisti privati in società esistenti, entro i limiti dell'art. 184 LOC.
- **Fondazioni:** un Comune può destinare capitale per la costituzione di una Fondazione (art. 80 e segg. CCS), con specifici scopi collettivi e ideali di valenza prettamente locale.
- **Associazioni** secondo gli artt. 60 e segg. CCS: si ritenga ad esempio che i SACD ai sensi della Legge sull'assistenza e cura a domicilio (art. 10 e segg.), cui i Comuni partecipano (SCUDO, ABAD, ALVAD, ecc.) sono Associazioni secondo il CCS, riservati i disposti di diritto cantonale. Parimenti sono Associazioni giusta gli artt. 60 e segg. CCS gli enti, con partecipazione dei Comuni, che sono subentrati ai Consorzi nella gestione del servizio ambulanza secondo la Legge sul servizio pre-ospedaliero e trasporto sanitario (art. 9 e segg.).
- **Cooperative:** si consideri infine che l'art. 5 RALOC menziona pure la partecipazione a Cooperative ai sensi degli artt. 828 e segg. CO, anche se nella realtà partecipazioni del genere dovrebbero essere oggi molto limitate.

Per quanto attiene al ricorrere a società anonime si segnala l'orientamento della Commissione della legislazione, espresso nel rapporto 2 aprile 2008, che esprime una certa reticenza della Commissione:

Tra i vantaggi che questa forma di agire comporta, la SA presenta però lo svantaggio di non poter essere controllata dai Comuni (in particolare dai loro Legislativi), rispondendo essa a regole del gioco di diritto privato. Gli amministratori di una SA sono tenuti a operare nell'interesse della società anonima, anche se ciò fosse contro l'interesse pubblico, in questo caso contro gli interessi del Comune che l'ha costituita. **La Commissione ritiene pertanto che un Comune può far ricorso allo strumento della società anonima solo quale ultima ratio. Vanno invece privilegiate le forme gestionali che non privano l'esecutivo e soprattutto il legislativo delle loro prerogative di controllo e di gestione strategica degli affari comunali. Almeno annualmente, nell'ambito dell'esame dei conti consuntivi, il legislativo deve essere adeguatamente informato sulle attività svolte sulla base di questi nuovi strumenti e poter dare, se fosse il caso, adeguate indicazioni al Municipio su modifiche eventuali da adottare (cfr. rapporto Commissione legislazione 2 aprile 2008, commento all'art. 193 – n.d.r. il grassetto è nostro).**

• **Forme di diritto pubblico**

Siamo in presenza di simile operare quando attraverso la forma più classica e tradizionale della collaborazione, ovvero la convenzione di diritto pubblico, il Comune delega ad un altro Comune o ad un terzo lo svolgimento di un compito comunale.

L'accenno nell'art. 193 cpv. 1 LOC agli organismi di diritto pubblico è però da leggere pure in relazione agli artt. 193 c e segg. LOC. Quale novità della revisione viene infatti aperta ai Comuni la possibilità di operare attraverso un **ente autonomo di diritto comunale**: ovvero un ente di diritto pubblico, giuridicamente a sé stante per rapporto al Comune. L'ente è un'emanazione del Comune, sottostante al suo controllo e all'organizzazione che quest'ultimo intende dargli attraverso gli statuti entro il quadro di legge. Agisce inoltre su mandato di prestazione del Comune (cfr. commento agli artt. 193 c - e LOC).

Il capoverso 1 esprime infine una riserva a compiti di natura fondamentale per la ragione d'esistere del Comune: ovvero compiti di decisione e conduzione politico-istituzionale del Comune (vedi compiti istituzionali previsti dalla LOC). Questi compiti **non** sono delegabili.

Non sono inoltre delegabili compiti che le diverse leggi attribuiscono in modo vincolante agli organi comunali. Tali compiti non sono definibili mediante elencazione. Talvolta la natura non delegabile emerge chiaramente dalla legge; altre volte piuttosto unicamente tramite un'interpretazione delle finalità del singolo compito può essere concluso per la sua delegabilità o meno. Da qui la riserva in termini generali al cpv. 1 in entrata.

cpv. 2

Al cpv. 2 viene posto un vincolo fondamentale al Comune se decide di agire tramite soggetti esterni: **si specifica che esso è il responsabile primario dell'esecuzione del compito verso la collettività**.

È quindi compito degli organi comunali stabilire un controllo adeguato che permetta loro di accertarsi che il soggetto esterno esegua correttamente la prestazione affidatagli e di intervenire a tempo debito. Sono inoltre garantite le vie giuridiche di ricorso (procedure amministrative), se il terzo opera emanando una decisione assimilabile ad una decisione di carattere amministrativo del Comune.

cpv. 3

In sede di lavori parlamentari si è a lungo dibattuto sulla necessità di garantire al Legislativo comunale una sufficiente informazione sull'attività svolta attraverso soggetti esterni all'amministrazione, sia tramite strumenti di diritto pubblico (vedi convenzioni) sia tramite organismi di diritto privato.

L'informazione è infatti premessa essenziale perché il Legislativo possa esercitare il suo controllo, fare le sue valutazioni in merito e se del caso dare sue indicazioni. Ciò al di là delle decisioni iniziali, di sua spettanza, di sottoscrizione di una convenzione o di costituzione di una società.

Sulla base delle informazioni ricevute il Legislativo potrà poi esprimere le proprie posizioni e dare i suoi orientamenti politici, nell'ambito delle sue competenze di vigilanza generale sulla conduzione del Comune che si esplica in particolare in occasione dell'esame sui conti. Ciò entro i limiti delle competenze di quest'organo.

La questione è sovente di attualità in riferimento all'agire tramite società anonime. Il ricorrere a SA ma pure ad altri organismi privati, rispetto all'usuale operare in ambito pubblico, può avere vantaggi. Comporta però d'altra parte lo svantaggio per cui essi non possono essere di fatto controllati su misura dagli organi comunali. Società anonime, associazioni, fondazioni, ecc. rispondono infatti in primo luogo a regole di diritto privato. I loro obiettivi non tendono quindi necessariamente a soddisfare esigenze di coinvolgimento e di informazione democratici.

La Commissione prima e il Parlamento poi hanno quindi ritenuto di inserire formalmente in un nuovo cpv. 3 l'obbligo di informazione all'indirizzo del Legislativo comunale. Esso finora è solo parzialmente previsto nel RALOC per enti o società cui il Comune partecipa (cfr. 5 RALOC).

L'inserimento nell'art. 193 cpv. 3 LOC dell'obbligo ha l'effetto che il medesimo diviene principio generale e concerne in generale l'agire in generale attraverso forme esterne all'amministrazione (convenzioni, mandati, società private, enti).

Qui di seguito i contenuti essenziali dell'obbligo di informazione nei riguardi del Legislativo, per assecondare il mandato del Gran Consiglio (gli stessi verranno concretizzati in un articolo di RALOC - cfr. **nuovo art. 5 RALOC**)

- La scadenza dell'informazione deve essere annuale.
La sede attraverso la quale le informazioni debbono essere date é in primis quella dei **messaggi sui conti consuntivi**.
Rimangono ovviamente riservate altre modalità di passaggio di informazione.
In occasione del loro esame, soprattutto la Commissione della gestione avrà poi l'opportunità di essere ulteriormente orientata al riguardo dal Municipio o tramite audizione dei rappresentanti del Comune in seno agli organi societari, ecc. La Commissione ha parimenti diritto e facoltà di visionare o sollecitare i rapporti cui il Comune ha diritto. Con le informazioni ottenute, la Commissione potrà orientare il plenum nei rapporti commissionali o in seduta.
- L'informazione dovrebbe in principio riguardare **tutti i soggetti esterni**. La Commissione della legislazione nel suo rapporto ha avuto modo di sottolineare che il "*diritto dei legislativi comunali di essere informati riguarda l'agire di tutti gli enti - pubblici o privati - esterni al Comune, compresi quelli istituiti sulla base di leggi speciali, quali ad esempio la Legge sulla municipalizzazione degli enti pubblici (art. 2a) e la Legge sull'approvvigionamento idrico (artt. 3 e 18)*" - cfr. rapporto Commissione legislazione 2 aprile 2008 – commento all'art. 193 LOC.

Da mettere pertanto in conto che dovrebbe trattarsi dell'attività svolta attraverso:

- convenzioni, Consorzi di Comuni, ecc.
- SA o altre società commerciali (vedi Cooperative)
- altri Enti privati (vedi Associazioni secondo gli artt. 60 e segg. CCS, Fondazioni, ecc.)
- in futuro attraverso Enti di diritto comunale (art. 193 c e segg. LOC)

Per **i contenuti dell'informazione**: l'art. 193 cpv. 3 LOC demanda al RALOC la definizione dei campi in cui le informazioni debbono essere date senza restrizioni.

Occorre quindi da una parte assecondare il diritto all'informazione stabilito dalla LOC. D'altra parte occorre trovare anche soluzioni che evitino un onere eccessivo a carico dei Municipi. Ne sarebbe il caso se si volesse imporre in modo sistematico, per ogni e qualsiasi agire attraverso soggetti esterni, una serie predefinita di informazioni.

Appare pertanto ragionevole:

- pretendere dai Municipi perlomeno un commento alle singole poste del conto di gestione di corrente e di bilancio, che concernono detto agire
- l'Esecutivo in questo commento è poi tenuto a introdurre le informazioni sugli aspetti menzionati sotto, se di rilievo per gli interessi del Comune in particolare nell'ottica della valutazione del raggiungimento degli obiettivi per cui si è decisa l'esternalizzazione:
 - attività svolta dal terzo, avuto riguardo degli obiettivi dell'assegnazione del compito o della partecipazione a quest'ultimo (aspetti principali, soddisfacimento di aspettative, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, ecc.)
 - politica societaria in caso di partecipazione del Comune a società private, avuto riguardo degli scopi della partecipazione
 - andamento finanziario degli enti pubblici e privati cui il Comune partecipa (risultato d'esercizio, evoluzione avanzo, disavanzo, ecc.)
 - oneri a carico del Comune dall'attività svolta tramite il terzo (costi derivanti e evoluzione degli stessi, eventuali poste maggiormente incidenti sui costi globali del servizio, ecc.)
 - eventuale politica tariffaria applicata dal terzo direttamente agli utenti del Comune.

Ciò presuppone che il Municipio, attraverso i suoi canali a disposizione, si mantenga informato sull'attività svolta attraverso organismi esterni.

L'Esecutivo risponde poi alle sollecitazioni di informazione del Legislativo, rispettivamente fornisce le informazioni previste da eventuali statuti o in norme di convenzione.

Allega inoltre il conti, rapporti ecc. che riceve dal soggetto esterno.

Sono tuttavia **riservate** disposizioni di leggi superiori e speciali. Ne consegue che il diritto all'informazione sancito dal cpv. 3 dell'art. 193 è possibile **unicamente fintanto** conciliabile con il diritto federale superiore (in particolare quello relativo alle società previsto dal CO) o con eventuali disposti di diritto speciale. La LOC non potrebbe andare oltre. Le applicazioni del cpv. 3 dell'art. 193 devono quindi **imperativamente** inserirsi entro lo spazio concesso dal diritto speciale e da quello superiore.

Occorre in particolare tenere in considerazione che, per quel che attiene a organismi privati, il Legislativo ha diritto di ricevere quelle informazioni che il diritto privato superiore conferisce al Comune in quanto membro o azionista. In particolare obblighi di rapporto o di informazioni, ecc. da parte dei rappresentanti del Comune negli organi dell'ente privato trovano il loro limite nelle informazioni segrete che essi devono salvaguardare (segreti di fabbricazione, d'affari, ecc.).

In linea di principio le informazioni dovrebbero pertanto riferirsi a quegli aspetti concernenti lo scopo della società, per le quali la collettività ha deciso la costituzione o la partecipazione. Il diritto ad una precisa informazione deve poi essere stabilito puntualmente, previo esame dei contenuti della richiesta.

I postulati poc'anzi espressi sono regolati all'art. 5 RALOC.

cpv. 4

Il Gran Consiglio ha pure introdotto un diritto degli organi comunali di impartire "indicazioni vincolanti sull'attività". Dai materiali legislativi non sono deducibili particolari informazioni su come concretizzare tale diritto. La questione è però assai delicata e complessa, con implicazioni che vanno ben oltre la LOC.

Infatti, il Comune può a giusta ragione rivendicare il diritto di impartire istruzioni e direttive ai propri rappresentanti in seno agli organi degli enti di cui partecipa. L'istruzione è in definitiva uno dei canali principali attraverso cui la volontà del Comune può giungere ad "influire" sulla conduzione dell'ente esterno. In particolare in sede di assemblea degli azionisti di una SA l'orientamento dell'azionista Comune trova concretizzazione diretta nel voto espresso dal rappresentante.

Pertanto in linea generale non può essere messo in discussione un diritto del Comune a dare istruzioni. Il problema sorge qui all'obbligo come tale di imperativamente seguire tali istruzioni da parte dei delegati del Comune in seno agli organi dell'ente esterno.

Per quel che attiene ai rappresentanti del Comune in seno a organismi di diritto privato è risaputo che questo diritto trova dei limiti dettati dalla scelta di fondo operata, ovvero quella di procedere per lo svolgimento di un compito pubblico tramite forme del diritto privato. In tal caso, in particolare quando non è proprietario unico, il Comune deve inevitabilmente confrontarsi con l'interesse interno proprio all'ente privato. Un vincolo stretto alle direttive potrebbe quindi essere problematico soprattutto dal profilo della responsabilità dei rappresentanti stessi quando sono membri del Consiglio di amministrazione, se vi è discordanza fra l'interesse dell'organismo privato e quello del Comune: i rappresentanti sono sì delegati del Comune, ma in ogni caso pure amministratori della società e di ciò essi devono rispondere verso gli azionisti, i creditori, ecc.

Prudenzialmente ci sembra pertinente la seguente linea, in particolare fintanto la questione non sarà del tutto chiarita. Sull'oggetto è infatti ancora pendente un'iniziativa parlamentare generica (cfr. iniziativa parlamentare 14.04.2008 di M. Colombo e F. Gianoni per la Commissione della legislazione - Introduzione nella legge organica comunale (LOC) di norme che consentano ai Comuni di dare istruzioni ai propri rappresentanti attivi nei soggetti esterni e di revocarli).

La possibilità o meno di dare istruzioni, in particolare per rapporto al diritto superiore, deve poi essere soppesata puntualmente sulla base dei contenuti effettivi dell'istruzione che si intende dare nel caso concreto.

La facoltà di istruzione dovrebbe poter essere esercitata, con più o meno pretesa di incisività, a dipendenza del tipo di ente o organo con la quale si è confrontati. E meglio:

Rappresentanti in seno ai Legislativi di organismi pubblici e alle Assemblee di organismi privati cui il Comune partecipa

- Di principio, il diritto di dare istruzioni vincolanti **non** dovrebbe dar adito a particolari problemi per i rappresentanti **direttamente** designati dagli organi comunali in seno ai **Legislativi di organismi pubblici**.

Per una sufficiente ed esaustiva ponderazione di tutti gli aspetti in gioco, la questione dovrebbe però essere puntualmente anche affrontata a livello di singola legge speciale.

Accenniamo al proposito la proposta di nuovo art. 15 cpv. 3 Messaggio 6017 dell'8 gennaio 2008 concernente la revisione della Legge sul consorzio dei Comuni del 1974, che chiarisce definitivamente che il rappresentante del Comune in seno al Consiglio consortile dei Consorzi di Comuni agisce su istruzione del Municipio. **Non** così tuttavia i delegati secondo l'attuale art. 15 Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974.

- Parimenti il diritto di dare istruzioni vincolanti **non** dovrebbe essere problematico per i rappresentanti designati dai Comuni **direttamente** in seno ai Legislativi di enti privati (vedi rappresentanti del pacchetto azionario in seno all'Assemblea degli azionisti, rappresentanti in seno all'Assemblea di un'Associazione).

Rappresentanti in seno agli Esecutivi di organismi pubblici e ai Consigli di amministrazione di enti privati cui il Comune partecipa

- Non dovrebbero emergere particolari problemi per il diritto a istruzioni vincolanti ai delegati designati **direttamente** dai Comuni in seno agli Esecutivi di organismi pubblici.

cfr. ad esempio: delegati comunali nelle Delegazioni consortili dei Consorzi RT secondo l'art. 64 cpv. 3 Legge sul raggruppamento terreni

- Per quanto attiene ai rappresentanti del Comune eletti **direttamente** dagli organi comunali in seno al Consiglio di amministrazione di società ad economia mista impostate secondo l'art. 762 CO può valere quanto segue.

In queste società poco importa se azionista o meno, a partire da un interesse pubblico che lo giustifica, all'ente pubblico viene garantito statutariamente un diritto di designare e di revocare i suoi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e i revisori. Ciò senza passare attraverso l'Assemblea degli azionisti. Per le azioni dei rappresentanti l'ente pubblico assume diretta responsabilità.

La dottrina in materia riconosce per queste società che i rappresentanti dell'ente pubblico possano ricevere istruzioni da parte di quest'ultimo sulle modalità attraverso le quali essi devono nel loro ruolo tutelare gli interessi pubblici.

- **Diversa e più delicata** è invece la posizione per i membri degli Esecutivi (quand'anche rappresentanti del Comune) di enti pubblici o privati designati direttamente dai legislativi di questi enti. Ciò in particolare quando la proprietà dell'organismo non è interamente in mano comunale. Come detto, occorre infatti essere consapevoli che un vincolo tassativo a direttive a carico dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione potrebbe essere **problematico** soprattutto dal profilo della loro responsabilità. Essi sono sì delegati del Comune, in ogni caso però pure amministratori dell'ente o della società. Essi devono quindi farsi interpreti degli interessi di quest'ultima e di ciò devono rispondere.

In particolare per le società anonime di rilievo questa situazione (cfr. *B. Knapp, Avis de droit conc. les relations entre les collectivités publiques et le sociétés de droit privé dont elles sont membres, dicembre 2000 e ivi citata dottrina*).

Da distinguere:

- *Società il cui pacchetto azionario è al 100% in mano al Comune:* i membri del Consiglio di amministrazione sono di per sé **tenuti** a seguire le istruzioni dell'ente pubblico. Vi è infatti di fatto identità economica fra ente pubblico e società. Possono semmai essere lesi unicamente i creditori della società: in questo caso non si espone solo il rappresentante, bensì con lui anche il Comune.
 - *Società con partecipazione (minoritaria o maggioritaria) del Comune:* i membri del CdA, quand'anche rappresentanti del Comune, sono eletti dalla Assemblea degli azionisti. Essi hanno gli stessi obblighi degli altri membri.
Il membro rappresentante la collettività è quindi nella posizione di dovere conciliare gli interessi pubblici e quelli societari.
In caso di conflitto di interesse egli dovrebbe, in quanto amministratore della società, dare preminenza agli interessi di quest'ultima. Egli deve quindi mettere in conto che, se per seguire gli interessi pubblici o per informare l'ente pubblico, commette atti che vanno contro gli interessi della società provocandole un danno, il rappresentante ingaggia la propria responsabilità verso la società, i creditori e gli altri azionisti. **In questa situazione istruzioni vincolanti sono quindi problematiche.**
- Considerazioni analoghe a quelle sviluppate al paragrafo precedente valgono per i rappresentanti di Comuni in seno agli Esecutivi di organismi pubblici, che non sono designati direttamente dagli organi comunali, bensì dai Legislativi di quest'ultimi.

Per quanto attiene alle facoltà dei Legislativi in tema di orientamenti sulla gestione di società cui il Comune partecipa va ulteriormente aggiunto quanto segue.

Nell'ambito delle sue competenze di vigilanza generale sulla conduzione del Comune, in concomitanza con l'esame di conti comunali (art. 13 cpv. 1 let. b e c LOC), il Legislativo può dare *orientamenti di fondo* sulla gestione della società all'indirizzo dei rappresentanti del Comune in seno a Enti privati, Consorzi, ecc. Questi orientamenti sono normalmente di un certo peso: essi non possono infatti non "condizionare" il Municipio nel concretizzare le indicazioni ai delegati. Qualora detti orientamenti concernono oggetti su cui il Legislativo ha effettive competenze decisionali, si può parlare addirittura di vincoli per il Municipio. In casi particolarmente importanti è del resto pensabile che il Municipio medesimo sottoponga espressamente per avallo al Legislativo (sempre in sede di conti, ma eventualmente pure facendo capo alla competenza residua dell'art. 13 cpv. 1 let. r LOC) una determinata impostazione dei suoi rapporti con le SA. Tuttavia è però solitamente l'Esecutivo, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione (art. 106 let. a LOC), che intrattiene concretamente i contatti con i rappresentanti e li orienta su come muoversi in seno agli organi societari.

cpv. 5

Il capoverso 5 esprime una riserva al diritto **speciale e al diritto federale**.

Il Comune nell'affidare competenze a terzi deve ossequiare le disposizioni di legge federale e cantonale, le modalità e le forme ivi previste laddove applicabili. Si veda ad esempio: la Legge sul consorzio dei Comuni qualora si ricorre al Consorzio di Comuni; la Legge commesse pubbliche; la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici per quel che attiene alla concessione dei servizi secondo questa legge; le norme di diritto federale per le società private, ecc. In particolare si evidenzia che la Legge sulle commesse pubbliche sarà applicabile anche all'agire dell'ente autonomo di diritto comunale.

Ne consegue pure che la facoltà di direttive vincolanti (cpv. 4) così come il diritto all'informazione sancito dal cpv. 3 dell'art. 193, sono possibili **unicamente fintanto** conciliabili con il diritto federale superiore (in particolare quello relativo alle società previsto dal CO) o con eventuali disposti di diritto speciale. Le applicazioni del cpv. 3 e del cpv. 4 dell'art. 193 devono quindi **imperativamente** inserirsi entro lo spazio concesso dal diritto speciale e da quello superiore.

Art. 193 a (nuovo)

Versione attuale art. 193 LOC	Nuova versione
<p>Convenzioni</p> <p>¹Il comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.</p> <p>²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.</p> <p>³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.</p>	<p>b) convenzioni</p> <p>¹Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.</p> <p>²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.</p> <p>³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.</p>

Commento

Vedi anche commento scheda art. 13 LOC e art. 186 LOC.

E' ripreso senza sostanziali novità all'art. 193 a LOC il precedente art. 193 LOC, che regola le convenzioni a livello comunale fra Comuni e terzi per lo svolgimento di compiti di natura pubblica. Fra questi terzi possono rientrare Enti pubblici (altri Comuni, Cantone, ecc.), ma pure soggetti di diritto privato.

Per le convenzioni si ricorda la facoltà di delega prevista dal nuovo art. 13 cpv. 2 LOC. Si rimanda al proposito al commento alle modifiche all'art. 13 cpv. 2 LOC; inoltre per la procedura di approvazione al nuovo art. 186 cpv. 2 LOC.

Art. 193 b (nuovo)

Versione attuale	Nuova versione
	<p>c) mandati di prestazione</p> <p>¹Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prestazione e le modalità esecutive, - i mezzi finanziari, - i controlli, - diritti e obblighi reciproci, - durata, facoltà di revoca. <p>²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.</p> <p>³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.</p>

Commento

E' stata inserita la base legale per mandati di prestazione a Enti pubblici o privati. Già attualmente i Comuni operano attraverso questa via. Ne sono esempio i mandati di gestione di infrastrutture, ecc. a privati quali SA prevalentemente in mano pubblica.

Per i mandati di prestazione a terzi, denominati sovente anche concessioni, si pongono alcune condizioni minime da ossequiare (cfr. Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, II B, n. 158; Imboden/ Rhinow/Krähenmann, Nr. 157 pag. 503 e segg. e ivi citata dottrina e giurisprudenza). Al proposito dottrina e giurisprudenza hanno in particolare stabilito che:

- se si tratta di un servizio pubblico obbligatorio, la possibilità di delega deve essere conciliabile con la legge che stabilisce il compito (cfr. DTF 103 Ia 446);
- l'ente delegatario deve sottostare obbligatoriamente ad una vigilanza dell'Ente pubblico; quest'ultimo é responsabile che i compiti delegati vengano svolti conformemente alla legge e che i cittadini non siano posti in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui si troverebbero qualora il Comune dovesse svolgere il servizio. Se quest'ultimo deve essere ordinato mediante regolamenti, i medesimi devono di principio essere emanati dall'organo istituzionale competente per farlo (cfr. DTF 103 Ia 551; ZBI 1985, pag. 322);
- l'ente delegatario nello svolgimento dell'attività deve ossequiare determinati postulati di diritto cui soggiace l'amministrazione pubblica, la quale deve essere in particolare orientata ai principi della parità di trattamento e della conformità alla legge (cfr. DTF 112 Ia 365), del rispetto della discrezione e del riserbo. L'organizzazione delegataria può essere autorizzata al prelievo di tasse; essa é però vincolata agli usuali principi in materia di tributi causali, che vanno inoltre fissati in un regolamento comunale.

Attraverso un'adeguata impostazione del mandato di prestazione il Comune deve raggiungere le garanzie accennate. Nell'atto dovrà quindi essere regolato: ambito, diritti e obblighi reciproci, quali i vincoli per il servizio all'utenza, per l'eventuale prelievo di tasse, l'obbligo di concretizzare i criteri presenti in un Regolamento di servizio all'utenza, l'obbligo di informazione nei confronti del Comune, l'obbligo di sottostare alla sua vigilanza; le penalità nel caso di violazione degli obblighi; durata; revoca, ecc. Se il soggetto esterno emana decisioni di carattere amministrativo, che di per sé spetterebbero agli organi comunali, va garantita la via di ricorso secondo l'art. 208 LOC.

Questi principi vengono ora sostanzialmente ripresi all'art. 193 b LOC.

È riservata la concessione di un servizio secondo la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, per cui occorre osservare le condizioni degli art. 35, 35a LMSP; il relativo rapporto fra utente e concessionaria soggiace ai dettami dell'art. 40 LMSP; quelli fra Comune e concessionaria all'art. 41 LMSP.

cpv. 1

Vengono fissati i contenuti minimi del mandato di prestazione.

cpv. 2 e 3

Le decisioni eventualmente prese dal destinatario del mandato soggiacciono alla procedura ricorso secondo gli artt. 208 e segg. LOC.

Il mandato di prestazione è di competenza del Legislativo comunale e viene adottato secondo le modalità previste per i Regolamenti comunali. È pertanto l'organo politico locale che deve decidere in merito; contro le sue decisioni è possibile esercitare diritto di referendum. La collettività locale può quindi dire l'ultima parola in merito.

Art. 193 c (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i>
	<p>d) ente autonomo di diritto comunale Principio</p> <p>¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.</p> <p>²L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.</p> <p>³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193 b.</p>

Premessa agli artt. 193 c-e LOC

Agli articoli 193 c, d, e LOC vengono create le basi legali per un organismo di diritto pubblico a livello comunale. Ci si è ispirati alle legislazioni di altri Cantoni che prevedono questo istituto, seppur di regola in termini molto succinti (vedi San Gallo, Lucerna, Berna, Zugo, Soletta, Zurigo).

Vengono fissate alcune condizioni minime da rispettare nell'impostazione del nuovo ente. Non ci si è addentrati in regolamentazioni di dettaglio in merito nella LOC. L'applicazione concreta potrà semmai dare spunti interessanti di adeguamento in merito, anche a livello di leggi settoriali da aprire a loro volta al nuovo strumento.

Ai Comuni viene pertanto offerta una via alternativa d'operare attraverso un soggetto di diritto pubblico, atto ad essere organizzato "su misura" tramite puntuali scelte statutarie. Ciò potrà essere utile soprattutto in campi quali quello dello sviluppo socio-economico, turistico, ecc. in cui occorre sviluppare e promuovere progetti anche a valenza regionale, che presuppongono conoscenze e relazioni tali da non poter essere messe a carico di municipali e dell'amministrazione comunale. Non di rado per questo genere di attività i Comuni ricorrono oggi alla forma della società anonima.

Denominazione

Tale organismo potrà puntualmente essere denominato Azienda, Agenzia, Ente, ecc. Il modello giuridico è tuttavia quello dell'ente di diritto pubblico.

Natura giuridica

Rispetto all'agire su base convenzionale, attraverso la costituzione di un ente di diritto pubblico il Comune darà forma ad un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica propria, indipendente, capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri.

Dotazione di mezzi

Al medesimo il Comune potrà conferire mezzi finanziari per l'esecuzione di un compito al di fuori dell'amministrazione comunale. L'idea di fondo è segnatamente quella di rendere indipendente, per rapporto a quest'ultima, l'esecuzione di una determinata prestazione.

Controllo da parte dell'Ente pubblico

L'Ente pubblico, attraverso scelte statutarie, può stabilire se e in che misura i suoi organi hanno un controllo sull'operato dell'ente, riservati i controlli minimi previsti dalla legge (art. 193 d LOC).

E' però un soggetto esterno che fa riferimento al Comune e alla sua responsabilità.

Attori

Alla costituzione dell'Ente possono partecipare altri Enti pubblici (vedi Comuni) e privati.

Compiti delegabili

Sono stati individuati in linea generale campi quali quello dello sviluppo socio-economico, turistico, ecc. in cui occorre sviluppare e promuovere progetti anche a valenza regionale, che presuppongono conoscenze e relazioni specifiche, tali da non poter essere messe a carico di municipali e dell'amministrazione comunale. Non di rado per questo genere di attività i Comuni ricorrono oggi alla forma della società anonima.

Il discorso deve tuttavia rimanere aperto. L'esperienza derivante dalle implementazioni dello strumento permetterà di meglio capire fino a che punto un ente del genere possa essere consono per la gestione di altri settori e servizi.

L'applicazione concreta consentirà pure di meglio identificare quale sia l'organizzazione migliore da affrancare a livello statutario per raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge, rispettivamente quali siano le modalità di controllo sul medesimo più efficaci per i Comuni.

Commento

cpv. 1

La base legale dell'Ente è costituita dallo statuto, che deve contenere alcune disposizioni minime stabilite dal cpv. 1. La concretizzazione di dettaglio è invece lasciata a scelta puntuale, con possibilità di meglio rispondere alle esigenze concrete.

cpv. 2

Onde garantire il controllo fondamentale al Comune, al cpv. 2 si stabilisce che il Legislativo comunale, oltre ad approvare lo statuto, approva i conti. Le norme della LOC che evitano l'interferenza di interessi privati nell'agire dell'ente (vedi norme sulla collisione - art. 32 e 100 LOC per i membri del Legislativo e dell'Esecutivo, e sul divieto di prestazione - art. 101 LOC per i membri dell'Esecutivo) sono applicabili. Contro le decisioni degli organi dell'Ente è data via ricorsale, secondo l'art. 208 e segg. LOC. Per il resto è lasciata libertà al Comune per l'impostazione organizzativa.

L'Ente soggiace inoltre alla Legge sulle commesse pubbliche.

cpv. 3

I Comuni possono decidere di delegare all'Ente il compito mediante mandato di prestazione.

La possibilità di attribuire mandati di prestazione può essere utile, nella misura in cui in caso di necessità di adeguamenti, ecc. il mandato può essere modificato più facilmente senza toccare la base statutaria.

È del resto ipotizzabile la costituzione di un Ente multifunzionale, la cui base operativa viene di volta in volta fissata con un mandato di prestazione. La competenza ad attribuire il mandato può essere assegnata dallo statuto al Municipio.

Art. 193 d (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i>
	<p>Statuti e organizzazione</p> <p>¹Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scopi e compiti; - organi dell'ente, competenze e funzionamento; - meccanismi di controllo degli organi comunali; - in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale; - finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili; - eventuali mandati di prestazione; - modalità di scioglimento. <p>Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.</p> <p>²I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.</p>

Commento

La base legale dell'Ente è costituita dallo statuto, che deve contenere alcune disposizioni minime stabilite dall'art. 193 d LOC. La concretizzazione di dettaglio è invece lasciata a scelta puntuale, con possibilità di meglio rispondere alle esigenze concrete.

Onde garantire il controllo fondamentale al Comune, al cpv. 2 si stabilisce che il Legislativo comunale, oltre ad approvare lo statuto, approva i conti. Le norme della LOC che evitano l'interferenza di interessi privati nell'agire dell'ente (vedi norme sulla collisione - art. 32 e 100 LOC per i membri del Legislativo e dell'Esecutivo, e sul divieto di prestazione - art. 101 LOC per i membri dell'Esecutivo) sono applicabili. Contro le decisioni degli organi dell'Ente è data via ricorsuale secondo l'art. 208 e segg. LOC. Per il resto è lasciata libertà al Comune per l'impostazione organizzativa. Per l'applicabilità della Legge commesse pubbliche: vedi nota all'art. 193 LOC.

Art. 193 e (nuovo)

Versione attuale	Nuova versione
	<p>Scioglimento</p> <p>L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.</p>

Commento

Si prevede una norma in merito allo scioglimento. Faranno al proposito stato le norme statutarie, riservata la decisione dei Legislativi comunali coinvolti.

Art. 195

Versione attuale	Nuova versione
<p>Oggetto</p> <p>¹La vigilanza sui comuni ha per oggetto:</p> <p>a) il controllo di legalità sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei comuni e dei loro organi;</p> <p>b) il controllo di opportunità, limitato all'arbitrio;</p> <p>c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere;</p> <p>d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio comunale nell'ambito delle sue competenze.</p> <p>²A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.</p> <p>³Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.</p>	<p>Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali</p> <p>¹Nell'esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.</p> <p>²Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell'amministrazione dei Comuni.</p> <p>³Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.</p>

La modifica riguarda il tema: **La vigilanza**

Articoli correlati modificati

artt. 195, 196, 196 a, 196c, 201, 203, 204, 205, 206 - cfr. anche scheda di questi articoli

Commento

cpv. 1

Riprende il vecchio cpv. 2 dell'art. 195 LOC.

cpv. 2

E' stato introdotto direttamente nella LOC il principio per cui l'Autorità di vigilanza secondo necessità può ordinare ispezioni dell'amministrazione dei comuni, ripreso dall'art. 47 let. b RALOC. E' infatti un concetto di portata legislativa.

La possibilità di ispezioni nei Comuni è importante nell'ottica di un monitoraggio sulla corretta gestione della cosa pubblica comunale.

Il Cantone deve possedere strumenti operativi sufficienti per sostenere adeguati controlli in quest'ambito. In particolare esso deve essere in grado di monitorare e poi d'intervenire tempestivamente per evitare dissesti finanziari e quindi interventi "riparatori" ai sensi dell'art. 201 e 203 LOC di per sé molto onerosi per il Cantone.

Occorre infatti essere consapevoli che in un sistema di amministrazione “di milizia”, in cui per molti politici la gestione finanziaria non è di facile comprensione, al quale si abbina spesso un apparato amministrativo locale non sufficientemente preparato in questo settore, la vigilanza superiore é necessaria nell’interesse generale. Questo, almeno sino a quando non si sarà assicurata maggiore efficacia all’apparato locale di controllo finanziario, anch’esso tra gli obiettivi di questa revisione.

cpv. 3

Rimane invariato il cpv. 3 dell’art. 195 LOC. Visti i contenuti dello stesso, viene pure aggiornata la marginale dell’articolo.

Art. 196

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Procedura di vigilanza</p> <p>¹L'autorità, d'ufficio o su istanza privata, apre un procedimento di vigilanza a carico degli organi comunali e dei loro membri quando ravvisa indizio o sospetto di cattiva amministrazione.</p> <p>²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.</p>	<p>Procedura di vigilanza</p> <p>¹L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.</p> <p>²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.</p>

Commento

cpv. 1

- Viene innanzitutto abolito il concetto di "apertura del procedimento di vigilanza", sostituito con quello di "**entrata in materia**". Il primo sembrerebbe infatti imporre la formalizzazione di un'apertura formale di un procedimento a carico degli interessati. Questo tassello procedurale, segnatamente per non appesantire eccessivamente la procedura di vigilanza, non interviene però nella prassi. Detta procedura va distinta da quella ricorsuale, deve essere possibilmente snella e non vincolata da eccessivi formalismi.

Per "**entrata in materia**" occorre intendere la promozione di accertamenti approfonditi circa modalità, circostanze e responsabilità dell'agire in discussione.

L'entrata in materia non è automatica; in particolare non scaturisce immediatamente o necessariamente dall'introduzione di un'istanza di intervento. Il principio è ribadito al cpv. 2 dell'art. 196 a LOC. Essa presuppone piuttosto l'aver riscontrato ragioni che lo impongono, mediante le usuali verifiche preliminari esperite d'ufficio o susseguenti a segnalazione privata. Fra queste operazioni preliminari vi è di regola l'intimazione della segnalazione alle parti in causa per una loro presa di posizione; inoltre la raccolta iniziale e informale di dati; le medesime non significano però ancora una "entrata in materia".

Viene invece espressamente formalizzata al Comune e alle parti l'apertura di un'inchiesta amministrativa. La stessa interviene allorché sulla base delle verifiche esperite emergono violazioni rilevanti di interessi collettivi, il cui chiarimento impone accertamenti a largo spettro su un lasso di tempo di regola lungo e implicanti il coinvolgimento di più parti. L'apertura di un'inchiesta amministrativa è successiva all'entrata in materia (cfr. nuovo art. 196c cpv. 1 LOC).
- Con la riforma della LOC entrata in vigore nel 2000 ci si è già decisamente indirizzati nella direzione di subordinare l'intervento dell'Autorità superiore alla presenza di indizi o sospetti di cattiva amministrazione; in quell'occasione è stato pertanto anche espressamente affermato il principio secondo cui singole decisioni errate o viziate, emesse in buona fede, non costituiscono da sole indizio o sospetto di cattiva amministrazione (art. 196 cpv. 2 LOC). A completazione è ora inserita l'aggiunta del concetto a **detrimento di importanti interessi collettivi**. Pur non potendo a priori escludere interventi di vigilanza quando vi è una crassa violazione (non impugnabile mediante ricorso) di interessi importanti del singolo privato, l'intervento dell'Autorità di vigilanza deve ora essere decisamente focalizzato sulla **tutela di interessi collettivi di rilievo**, la cui presenza va valutata puntualmente. Con un'annotazione del genere nella legge diviene ulteriormente chiaro per l'utente che violazioni di interessi locali minori oppure di interessi prevalentemente privati potranno pacificamente giustificare una semplice comunicazione di non entrata in materia (art. 196a cpv. 3 LOC).

Per un intervento di vigilanza non sono sufficienti «sospetti» di cattiva amministrazione, occorrono per contro «indizi», vale a dire elementi concreti e non valutazioni soggettive.

- Nella legge è inoltre specificato che l'Autorità di vigilanza entra in materia quando vi sono indizi di violazioni di obblighi fondamentali insiti nella carica degli amministratori comunali. Ciò viene enunciato come novità al capoverso 1. Si pensi in particolare ad obblighi quali il divieto di prestazione (art. 101 LOC), l'obbligo di discrezione e riserbo (art. 104 LOC), l'obbligo di partecipazione alle sedute (art. 96 LOC), che già oggi innescano una procedura di vigilanza.

Art. 196 a

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Istanza d'intervento: a) generalità</p> <p>¹L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale.</p> <p>²L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza giusta l'art. 196.</p> <p>³Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per detta apertura sono evase con la motivazione che non ricorrono gli estremi per l'apertura di un procedimento.</p>	<p>Istanza d'intervento: a) generalità</p> <p>¹L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.</p> <p>²L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.</p> <p>³Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.</p>

Commento

cpv. 1

All'art. 196 a cpv. 1 LOC era già finora espressa una caratteristica insita nella natura giuridica dell'istanza di intervento, ovvero la sua sussidiarietà rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione.

Di nuovo è introdotta la riserva alle procedure penali. Pendente una procedura penale sul medesimo oggetto, vista la sua valenza il Consiglio di Stato e i suoi servizi sospendono la procedura di vigilanza fino a conclusione di quella penale. Noto l'esito di quest'ultima si valuta il da farsi; capita infatti che la vertenza può considerarsi evasa senza appendici di carattere amministrativo con le conclusioni a livello penale. Il concetto è ora chiaro a livello di legge.

cpv. 2 e 3

Il cpv. 2 è stato aggiornato alle nuove definizioni della proposta dell'art. 196 cpv. 1 LOC. A scopo didattico è stato pure completato il capoverso, inserendo il concetto per cui l'istante non ha in una procedura di vigilanza ruolo di parte. Ciò ha conseguenze dirette ad esempio sul suo diritto di consultazione degli atti, rispettivamente di essere coinvolto nella procedura: non essendo parte, egli non può rivendicare diritti particolari al riguardo.

Parimenti si è aggiornato il cpv. 3, dove viene introdotto l'aggettivo "**breve**". Posto il riconoscimento di un diritto ad una risposta, derivante dal diritto di petizione cui l'istanza è assimilabile (art. 8 let. I Cost. cant.), se non sono dati i presupposti di intervento, per economia procedurale la motivazione nelle evasioni può anche essere molto stringata.

Art. 196 c

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Annullamento delle decisioni; ordini dell'autorità</p> <p>¹L'autorità di vigilanza annulla le risoluzioni degli organi comunali o ordina l'adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente:</p> <p>a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) lo impongano interessi collettivi preponderanti.</p> <p>²La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato.</p> <p>³È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.</p>	<p>Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell'autorità di vigilanza</p> <p>¹L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:</p> <p>a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;</p> <p>b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.</p> <p>Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.</p> <p>²La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.</p> <p>³Abrogato.</p>

Commento

cpv. 1

All'art. 196 c cpv. 1 LOC sono precisate le condizioni che permettono all'Autorità di vigilanza di emanare provvedimenti particolari (vedi ordini tassativi, diffide a procedere in un determinato modo, a non ripetere errori, ecc.), rispettivamente di annullare le decisioni degli organi comunali. Si tratta di misure di una certa intensità che vanno oltre il semplice invito o richiamo agli organi locali a voler correggere il loro agire; essi possono semmai seguire un invito in tal senso, nel caso di inadempienza.

Il disposto rimane nella sostanza immutato rispetto alla versione in vigore dal 2000. Tuttavia viene meglio precisata la marginale e le definizioni delle let. a e b allineate a quelle dell'art. 196 LOC. Al cpv. 1 è inserito un ultimo paragrafo in cui si menziona la possibilità di aprire un'inchiesta amministrativa, quando si ravvisano manchevolezze qualificate. La stessa non va confusa con "l'entrata in materia" all'art. 196 LOC. L'apertura di un'inchiesta amministrativa è di norma successiva all'"entrata in materia". Viene inoltre espressamente formalizzata al Comune e alle parti interessate e interviene quando emergono violazioni rilevanti di interessi collettivi, il cui chiarimento impone accertamenti a largo spettro su un lasso di tempo di regola lungo, implicanti di regola il coinvolgimento di più parti.

Quale novità, a garanzia di maggiore incisività dei provvedimenti dell'Autorità superiore, è stato introdotto che gli stessi possono essere dati con la comminatoria dell'art. 292 CPS ai membri dei consessi locali. Il mancato ossequio di tali provvedimenti da parte degli organi può comportare conseguenze penali per loro.

cpv. 2

I precedenti capoversi 2 e 3 sono stati raggruppati per ragioni di sistematica in un unico capoverso 2.

Art. 201

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Provvedimenti di eccezione: a) gerenza</p> <p>¹Quando un comune si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.</p> <p>²L'assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.</p>	<p>Provvedimenti di eccezione: a) gestione speciale</p> <p>¹Quando un comune si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.</p> <p>²L'assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.</p>

Commento

Aggiornamento della marginale tenuto conto dei contenuti del disposto.

Art. 203

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>c) comune in disagio. Vigilanza speciale.</p> <p>¹Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.</p> <p>²Esso può accordare una garanzia presso la Banca dello Stato al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.</p> <p>³In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.</p>	<p>c) sostegno del Cantone</p> <p>¹Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.</p> <p>²Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.</p> <p>³In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.</p>

Commento

Aggiornamento redazionale della marginale, tenuto conto dei contenuti dell'articolo.

cpv. 2

Al cpv. 2 si amplia la possibilità di accordare una garanzia presso altri Istituti di credito. Le relazioni finanziarie dei Comuni si estendono infatti a diversi istituti bancari. Sarebbe di conseguenza ingiustificato optare in questo caso solo per BancaStato.

Art. 204

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Spese d'istruttoria</p> <p>¹Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d'istruttoria.</p> <p>²Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.</p>	<p>Spese d'istruttoria</p> <p>¹Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d'istruttoria.</p> <p>²Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.</p> <p>³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.</p>

Commento

Si introduce esplicita base legale per accollare spese agli istanti nel caso di istanze infondate.

Art. 205

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Apertura di crediti. Ratifica</p> <p>Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Dipartimento.</p>	<p>Ratifica di crediti.</p> <p>¹Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Dipartimento.</p> <p>²1 crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica.</p> <p>³La ratifica può essere negata in caso di violazione di formalità essenziali o di pregiudizio per gli interessi finanziari del comune.</p>

Commento

cpv. 2 e 3

Tutti i crediti per investimenti votati dai Legislativi devono essere sottoposti all'Autorità superiore per ratifica.

Finora, fatta eccezione per alcuni casi particolari, il sindacato di vigilanza ai sensi dell'art. 205 LOC si è incentrato soprattutto sulla verifica dell'ossequio di formalità procedurali (quorum, maggioranze, presenza di rapporti commissionali, ecc.).

Fino all'entrata in vigore della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 sottostavano all'approvazione dell'art. 205 LOC unicamente i crediti stanziati dai Comuni non in compensazione, ritenuto che per quelli in compensazione l'abrogata Legge sulla compensazione prevedeva una via specifica di verifica e di approvazione. Giusta l'art. 9 di detta legge la procedura di ratifica dei crediti integrava da una parte una verifica dell'ossequio dei presupposti formali essenziali e d'altra parte pure un apprezzamento di opportunità (vedi esame di necessità e di economicità dell'opera, di proporzionalità della stessa con le esigenze locali, ecc.).

Con l'abolizione della specifica ratifica secondo la Legge sulla compensazione si è posto il quesito a sapere se la ratifica dell'art. 205 LOC non dovesse essere il canale attraverso cui, non solo viene verificato il rispetto della forma delle decisioni, bensì viene pure esperito un vero e proprio sindacato che coinvolge le scelte d'opportunità del Comune. La ratifica potrebbe allora essere negata se tali scelte dovessero compromettere gravemente le finanze del Comune, in particolare per i Comuni in difficoltà finanziarie. La domanda di fondo era in sostanza quella a sapere se la procedura dell'art. 205 LOC non dovesse essere uno strumento di vigilanza finanziaria sui Comuni. La modifica avallata dal Parlamento va in questa direzione. E meglio:

cpv. 1 e 3

Tutti i crediti per investimento votati dai Legislativi (sono esclusi quelli decisi dagli Esecutivi su delega dell'art. 13 cpv. 2 LOC) devono essere sottoposti all'Autorità superiore per ratifica.

La procedura dell'art. 205 LOC diviene quindi il canale attraverso il quale non solo viene verificato il rispetto della forma delle decisioni, bensì viene pure esperito un sindacato che coinvolge le scelte d'opportunità del Comune. La ratifica potrebbe essere negata se le decisioni del Comune dovessero compromettere gravemente le finanze dello stesso.

cpv. 2

A garanzia dell'ossequio dell'art. 205 LOC (diversi Comuni, anche fra i più importanti, a lungo non hanno trasmesso per ratifica i crediti nonostante il disposto vincolante), inoltre affinché l'Autorità superiore abbia un mezzo di controllo di una certa efficacia, è stato introdotto un nuovo capoverso 2 ove si dice che i crediti divengono esecutivi solo dopo ratifica da parte dell'Autorità superiore. Ciò dovrà valere anche nei rapporti esterni del Comune, ad esempio in quelli con gli istituti di credito.

Art. 206

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Mancata approvazione dei conti</p> <p>Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.</p>	<p>Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito</p> <p>¹Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.</p> <p>²Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.</p>

Commento

cpv. 2

Viene inserita la facoltà di chiamare in causa la Commissione della gestione in sede di istruttoria, in caso di reiezione dei conti e di mancata approvazione dei sorpassi. Ciò pone maggiormente il Legislativo e le sue Commissioni di fronte ad una maggior presa di responsabilità delle decisioni in tema di conti e sorpassi. La Commissione della gestione è del resto il primario organo di controllo a livello locale; coinvolgerla significa incentivarla a svolgere un ruolo nella verifica, ad esempio di ricostruzione dei fatti.

Le modalità di un eventuale coinvolgimento, peraltro non obbligatorio, competono al Consiglio di Stato e ai suoi servizi.

Art. 214

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Norme contabili</p> <p>¹Il Consiglio di Stato provvederà all'introduzione a tappe, entro il 1° gennaio 1992, del nuovo piano contabile armonizzato in tutti i comuni.</p> <p>²Il Consiglio di Stato emana le norme relative per l'approvazione dei singoli piani contabili; riferisce in seguito in sede di rendiconto annuale al Gran Consiglio.</p> <p>³Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile restano in vigore gli art. 121-131 della Legge organica comunale del 1° marzo 1950 e 37 segg. del relativo decreto esecutivo di applicazione.</p>	<p>Misure per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento</p> <p>¹Per facilitare l'adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10% di cui all'art. 158 i Comuni possono adottare le seguenti misure:</p> <p>a) il limite minimo del 10% di ammortamento può essere raggiunto in quattro anni;</p> <p>b) la sostanza ammortizzabile può essere ridotta in contropartita al capitale proprio;</p> <p>c) i beni immobili patrimoniali possono essere rivalutati fino al raggiungimento del valore reale commerciale per permettere la registrazione di ammortamenti particolari sulla sostanza ammortizzabile;</p> <p>d) il Dipartimento può accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo.</p> <p>²Per i nuovi investimenti i nuovi tassi di ammortamento a seconda del genere di investimento sono immediatamente applicati.</p> <p>³Abrogato.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 158.

Altre Leggi

**Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici
del 12 dicembre 1907**

Art. 3

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>La contabilità delle aziende municipalizzate deve essere ordinata in modo che si possa stabilire in ogni tempo, senza difficoltà e con esattezza, la situazione finanziaria, specialmente nei riguardi del capitale di impianto e del bilancio d'esercizio. L'amministrazione rassegnerà il proprio bilancio annuale.</p>	<p>¹Le aziende municipalizzate adottano il modello contabile armonizzato applicando per analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.</p> <p>²Il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali è incaricato di procedere all'introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende.</p>

Commento

Il modello contabile armonizzato deve già oggi essere utilizzato anche dalle Aziende municipalizzate, così come previsto dall'art. 27 del Rgfc. Si è non di meno ritenuto opportuno di inserire nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 questo indirizzo anche se si tratta essenzialmente di un aspetto formale poiché l'adozione del modello contabile armonizzato è pressoché generalizzata.

**Legge sull'esercizio dei diritti politici
del 7 ottobre 1998**

Art. 7

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>b) pubblicazione</p> <p>I Municipi pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo è allestito.</p>	<p>b) pubblicazione</p> <p>I municipi, riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, pubblicano annualmente durante tutto il mese di gennaio e negli orari di apertura della cancelleria comunale il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre. Vi sono iscritti d'ufficio i cittadini aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale e quelli che acquistano tale diritto nell'anno per il quale il catalogo è allestito.</p>

Art. 8

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>c) aggiornamento</p> <p>¹ Il catalogo deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.</p> <p>² Il Municipio pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162.</p> <p>³ Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.</p>	<p>c) aggiornamento</p> <p>¹ Il catalogo deve essere costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.</p> <p>² Il municipio, riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, pubblica ogni variazione mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso di cui agli art. 161 e 162.</p> <p>³ Dell'iscrizione e della radiazione viene data inoltre comunicazione scritta al cittadino interessato.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 9 LOC

**La Legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991**

Art. 13

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>c) decisione</p> <p>Il Municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.</p>	<p>c) decisione</p> <p>¹Il municipio decide sulla notifica entro 15 giorni dalla scadenza della pubblicazione.</p> <p>²È riservata facoltà di delega decisionale ai servizi dell'amministrazione comunale ai sensi della legge organica comunale, relativamente alle procedure in cui non vi sono opposizioni o contestazioni.</p>

Commento

Vedi commento scheda art. 9 LOC.

Parte II

Sono esposti in questa parte senza particolari commenti gli articoli che contengono modifiche solo formali o minime di contenuto

Art. 7

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Diritti politici</p> <p>¹Il cittadino acquista i diritti politici in materia comunale dopo tre mesi di domicilio effettivo.</p> <p>²La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.</p>	<p>Diritti politici</p> <p>I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.</p>

Art. 10

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p> <p>²Il consiglio comunale di nuova istituzione è eletto entro tre mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.</p>	<p>Data di elezione</p> <p>¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente. È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.</p> <p>²Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.</p>

Art. 12

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Attribuzioni:</p> <p>a) per scrutinio popolare</p> <p>¹L'assemblea per scrutinio popolare:</p> <p>a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;</p> <p>b)decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale.</p> <p>²Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.</p>	<p>Attribuzioni:</p> <p>a) per scrutinio popolare</p> <p>¹L'assemblea per scrutinio popolare:</p> <p>a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;</p> <p>b)decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale.</p> <p>²Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.</p>

Art. 16

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Assemblee ordinarie. Oggetti</p> <p>¹Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.</p> <p>²La prima esamina il rapporto della commissione della gestione sull'esercizio precedente e delibera sul consuntivo e sulla gestione comunale e delle aziende municipalizzate.</p> <p>³La seconda esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo, delibera sullo stesso e stabilisce il fabbisogno da coprire con l'imposta.</p> <p>⁴Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.</p>	<p>Assemblee ordinarie. Oggetti</p> <p>¹L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.</p> <p>²La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende municipalizzate.</p> <p>³La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>⁴Abrogato.</p>

Art. 17

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Data delle assemblee ordinarie. Rinvio</p> <p>¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.</p> <p>²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.</p> <p>³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.</p> <p>⁴Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Dipartimento.</p> <p>⁵Il Dipartimento, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente il termine di cui al cpv. 4.</p>	<p>Data delle assemblee ordinarie. Rinvio</p> <p>¹Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre. Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.</p> <p>²Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.</p> <p>³Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.</p> <p>⁴Abrogato.</p> <p>⁵Abrogato.</p>

Art. 22

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Luogo e giorno</p> <p>¹Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.</p> <p>²...</p>	<p>Luogo</p> <p>¹Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.</p> <p>²...</p>

Art. 28

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Compiti del presidente. Discussioni e votazioni</p> <p>¹Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.</p> <p>²I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.</p> <p>³Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.</p> <p>⁴Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.</p> <p>⁵L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto su ogni singolo articolo e sul complesso.</p>	<p>Compiti del presidente. Discussioni e votazioni</p> <p>¹Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.</p> <p>²I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.</p> <p>³Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.</p> <p>⁴Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.</p> <p>⁵Abrogato.</p>

Art. 36

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Interpellanze</p> <p>¹Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti dell'amministrazione comunale.</p> <p>²Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.</p> <p>³Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.</p> <p>⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale. Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.</p>	<p>Interpellanze</p> <p>¹Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d'interesse comunale.</p> <p>²Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.</p> <p>³Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.</p> <p>⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale. Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.</p>

Art. 37

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Mozioni</p> <p>¹Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi che sono demandate al municipio.</p> <p>²Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.</p> <p>³Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.</p> <p>⁴Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.</p> <p>⁵Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.</p>	<p>Mozioni</p> <p>¹Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.</p> <p>²Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.</p> <p>³Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.</p> <p>⁴Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.</p> <p>⁵Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.</p>

Art. 39

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Revoca di risoluzioni</p> <p>¹L'assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.</p> <p>²La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme dell'iniziativa popolare nei modi stabiliti dall'art. 19 cpv. 3.</p> <p>³Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.</p>	<p>Revoca di risoluzioni</p> <p>¹L'assemblea può revocare una risoluzione riservati i diritti dei terzi.</p> <p>²La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 19.</p> <p>³Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.</p>

Art. 49

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Dipartimento.</p> <p>⁵Il Dipartimento, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.</p>	<p>Sessioni ordinarie</p> <p>¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.</p> <p>²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.</p> <p>³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.</p> <p>⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.</p> <p>⁵Il Consiglio di Stato su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.</p>

Art. 72

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> *parte nuova in grassetto
<p>Commissione della gestione. Competenze</p> <p>¹La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 172 e seguenti.</p> <p>²Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.</p>	<p>Commissione della gestione. Competenze</p> <p>1La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli articoli 171a, 172 e seguenti.</p> <p>²Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.</p>

Art. 73

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> *parte nuova in grassetto
<p>Rappresentanza proporzionale</p> <p>¹Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.</p> <p>²Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista o liste congiunte.</p> <p>³I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.</p> <p>⁴La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.</p> <p>⁵I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.</p>	<p>Rappresentanza proporzionale; gruppi</p> <p>¹Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.</p> <p>² Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.</p> <p>³I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.</p> <p>⁴La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.</p> <p>⁵ I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.</p>

Art. 86

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Procedura</p> <p>¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p>²Le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 lett. c) e la ricusa a norma dell'art. 84 sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.</p>	<p>Procedura di dimissioni e rinuncia alla carica</p> <p>¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.</p> <p>²Le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 lett. c) e la rinuncia alla carica sono sottoposte dal municipio, con suo preavviso, al Consiglio di Stato che decide inappellabilmente.</p> <p>³È riservata la legge speciale.</p>

Art. 146

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Rapporti. Segnalazioni</p> <p>¹I municipali e i dipendenti di cui all'art. 129 che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.</p> <p>²Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.</p>	<p>Rapporti. Segnalazioni</p> <p>¹I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.</p> <p>²Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.</p>

Art. 148

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>b) decisione</p> <p>¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:</p> <p>a) il rapporto di contravvenzione;</p> <p>b) i motivi della multa;</p> <p>c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;</p> <p>d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> <p>²La decisione di multa è appellabile al Consiglio di Stato.</p> <p>³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.</p>	<p>b) decisione</p> <p>¹Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:</p> <p>a) il rapporto di contravvenzione;</p> <p>b) i motivi della multa;</p> <p>c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;</p> <p>d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p> <p>²La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.</p> <p>³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>⁴La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.</p>

Art. 167

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Contenuto del consuntivo</p> <p>¹Il consuntivo contiene:</p> <p>a) il conto amministrativo;</p> <p>b) il bilancio patrimoniale.</p> <p>²Nel bilancio patrimoniale devono figurare tutte le attività e passività del comune, compresi i residui attivi e passivi.</p>	<p>Contenuto del consuntivo</p> <p>¹Il consuntivo contiene:</p> <p>a) il conto amministrativo;</p> <p>b) il bilancio patrimoniale.</p> <p>²Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori.</p>

Abrogazione art. 215 a

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Nuovi strumenti di gestione finanziaria e amministrativa, deroghe in materia di tenuta dei conti</p> <p>¹Su istanza del municipio il Consiglio di Stato può autorizzare un comune a derogare alle norme che disciplinano la tenuta della contabilità e l'allestimento del preventivo ai sensi della vigente legge e del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.</p> <p>²L'autorizzazione precisa i criteri d'applicazione della deroga per ogni norma per la quale è concessa.</p> <p>³La deroga è accordata solo se finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze in materia di gestione finanziaria e amministrativa.</p> <p>⁴La deroga è concessa per un periodo di cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di dieci anni.</p> <p>⁵La concessione della deroga può essere subordinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'adozione di un efficace sistema di controllo interno; b) all'allestimento di un rapporto periodico al Dipartimento; c) all'accettare che i lavori siano seguiti da esperti designati dal Dipartimento. 	<p>Abrogato.</p>

Art. 216

Versione attuale	Nuova versione *parte nuova in grassetto
<p>Adeguamento ei regolamenti comunali</p> <p>¹I comuni sono tenuti ad adeguare le norme dei loro regolamenti alle disposizioni della legge entro il 1° gennaio 1992, salvo l'adeguamento degli art. 42 e 80 da farsi entro il 1° gennaio 1988.</p> <p>²È applicabile per analogia l'art. 189.</p>	<p>Abrogato.</p>

Art. 217

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Modifiche di altre leggi</p> <p>Sono modificate le seguenti leggi:</p> <p>a) la legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese: Art. 18bis Il Consiglio di Stato può, eccezionalmente e per motivi gravi, concedere il cambiamento di attinenza quando il cittadino dimostri di averne acquistata una nuova e di rinunciare alla precedente. Art. 19 ¹La concessione dell'attinenza è deliberata dall'assemblea comunale e, nei comuni cui è istituito, dal consiglio comunale, a norma degli art. 30 rispettivamente 61 lett. a LOC.</p> <p>b) la legge sul diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954: Art. 156 Abrogato.</p> <p>c) la legge tributaria del 28 settembre 1976: Art. 246 Abrogato.</p>	<p>Abrogato.</p>

Art. 219

<i>Versione attuale</i>	<i>Nuova versione</i> <i>*parte nuova in grassetto</i>
<p>Disposizioni</p> <p>¹La legge organica comunale del 1° marzo 1950 e successive modificazioni è abrogata con entrata in vigore della presente legge.</p> <p>²Sono riservate le norme dell'art. 214 cpv. 3.</p>	<p>Abrogato.</p>